



12 febbraio 2020

Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2020

Rapporti sui risultati della procedura di consultazione
(14 marzo 2019 – 21 giugno 2019)

Referenz/Aktenzeichen: S505-0009

Indice

1	Introduzione.....	3
2	Rapporto sui risultati della modifica dell'ordinanza sui rifiuti	4
2.1	Situazione iniziale.....	4
2.2	Pareri pervenuti.....	4
2.3	Risultati della procedura di consultazione	5
2.3.1	Osservazioni generali.....	5
2.3.2	Prese di posizione sui singoli articoli.....	5
2.3.3	Proposte che esulano dall'avamprogetto	10
2.3.4	Valutazione dell'attuazione	10
3	Rapporto sui risultati concernente la modifica dell'ordinanza sui siti contaminati	12
3.1	Situazione iniziale.....	12
3.2	Pareri pervenuti.....	12
3.3	Risultati della procedura di consultazione	12
3.3.1	Osservazioni generali.....	12
3.3.2	Prese di posizione su singoli punti (tutti concernenti l'allegato 3 numero 2 OSiti 12	
3.3.3	Richieste che esulano dal progetto	15
3.3.4	Valutazione dell'attuazione	16
4	Rapporto sui risultati della modifica dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici	18
4.1	Situazione iniziale.....	18
4.2	Prese di posizione ricevute	18
4.3	Risultati della procedura di consultazione	18
4.3.1	Osservazioni generali.....	18
4.3.2	Presa di posizione su singoli articoli	18
4.3.3	Valutazione dell'attuazione	20
5	Rapporto sui risultati concernente la modifica dell'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico.....	22
5.1	Situazione iniziale.....	22
5.2	Pareri pervenuti.....	22
5.3	Risultati della procedura di consultazione	22
5.3.1	Considerazioni generali.....	22
5.3.2	Pareri sui singoli articoli	25
5.3.3	Proposte che esulano dall'avamprogetto	34
5.3.4	Valutazione dell'attuazione	35
6	Allegato: Elenco dei partecipanti alle consultazioni.....	37

1 Introduzione

Il presente pacchetto di ordinanze in materia ambientale, della primavera 2019, comprende le ordinanze seguenti, le cui modifiche non sono collegate tra loro:

- l'ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (ordinanza sui rifiuti, OPSR; RS 814.600),
- l'ordinanza sul risanamento dei siti inquinati (ordinanza sui siti contaminati, OSiti; RS 814.680),
- l'ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell'utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim), e
- l'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIAAt; RS 814.318.142.1).

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) ha aperto la procedura di consultazione relativa a tale pacchetto il 14 marzo 2019. Quest'ultima si è conclusa il 21 giugno 2019. I 26 Cantoni e le 115 organizzazioni che vi hanno partecipato hanno preso posizione su una o più ordinanze.

Le prese di posizione sono disponibili sul sito della Cancelleria federale.

2 Rapporto sui risultati della modifica dell'ordinanza sui rifiuti

2.1 Situazione iniziale

Il 1° gennaio 2016 è entrata in vigore la nuova ordinanza sui rifiuti (ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti; OPSR; RS 814.600), che ha dato il cambio all'ordinanza tecnica sui rifiuti (OTR) del 1990. Nei contenuti concreti l'OPSR è un passo coraggioso e innovativo che, da un lato, conserva e ottimizza ulteriormente processi sperimentati, ma nel contempo riporta nuove norme che varranno anche in futuro e getta così le basi per una Svizzera futuribile. L'approccio strategico dell'ordinanza sui rifiuti è considerare i rifiuti come fonte di materie prime e quindi anche quali materie prime in un ciclo qualitativamente elevato.

L'esecuzione di questa nuova ordinanza solleva però anche questioni e pone le autorità di fronte a varie sfide. A supporto, assieme ai Cantoni, alle associazioni di categoria dell'economia nonché ad altri uffici federali, l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) elabora un aiuto all'esecuzione strutturato in moduli. Nel corso di quei lavori sono emerse richieste di revisione che ora sono state integrate nel presente progetto.

L'avamprogetto per la consultazione comprendeva le seguenti proposte di modifica:

- si integra la definizione di rifiuti urbani per quanto concerne l'amministrazione pubblica (art. 3 lett. a)
- si modificano le disposizioni riguardanti i depositi intermedi per semplificare la regolamentazione attuale e fare chiarezza (art. 3 lett. h, art. 27 cpv. 1 lett. e, art. 29 e 30)
- si innalza il quantitativo soglia relativo al resoconto per gli impianti per il trattamento di rifiuti metallici (art. 6 cpv. 1 lett. b)
- si integrano i requisiti per la raccolta e lo smaltimento separati dei rifiuti speciali provenienti dall'amministrazione pubblica (art. 13 cpv. 2 lett. b)
- si precisa il riciclaggio del materiale di scavo e di sgombero lievemente inquinato sul sito in cui è stato scavato (art. 19 cpv. 2 lett. d)
- si autorizza il trattamento nelle vicinanze del sito inquinato in caso di materiale di scavo e di sgombero lievemente inquinato (art. 19 cpv. 2 lett. d)
- si elimina la contraddizione nella nozione di riciclaggio tra l'articolo 19 e l'articolo 24 nonché l'allegato 4 numero 1 (art. 19 cpv. 3)
- si modificano i requisiti che deve soddisfare il trattamento termico dei rifiuti speciali con composti organici alogenati, affinché si possa ammettere una variazione di 1000 °C per due secondi (art. 32 cpv. 2 lett. c)
- si modificano i requisiti che deve soddisfare il trattamento termico dei rifiuti liquidi aventi un basso punto d'infiammabilità. Quest'ultimo è innalzato da 55 a 60 °C (art. 32 cpv. 2 lett. d)
- si innalza da 3 mg/kg a 10 mg/kg (all. 4 n. 1.1.) il valore limite per il benzo(a)pirene nei rifiuti che sono utilizzati come materia prima per la fabbricazione di cemento
- si elimina la contraddizione tra l'articolo 19 capoverso 2 lettera c e l'allegato 4 numero 1 con riferimento all'utilizzo di materiale di scavo e di sgombero inquinato da fattori geogeni per la fabbricazione di clinker di cemento (all. 4 n. 1.4 e 1.5).

2.2 Pareri pervenuti

Nell'ambito della procedura di consultazione sono pervenuti in tutto 67 pareri:

- 26 pareri di Cantoni (ZH, BE, LU, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, FR, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, GR, AG, TG, TI, VD, VS, NE, GE, JU);

- due pareri di partiti politici (PLR, PS);
- sei pareri di associazioni mantello dei Comuni, delle Città e delle regioni di montagna come pure associazioni economiche (USAM, UCS, SVKI-ASIC, sgv-usam, USS, sgv-usam);
- 33 pareri di altre organizzazioni e associazioni (MpA, asr, ASTAG, Auto Recycling, Bio Suisse, cemsuisse, CHGEOL, ECO SWISS, ERB, FSKB-ASIC, Köniz, HEV, infra, InfraWatt, INOBAT, Kompost Forum, Ökostrom Schweiz, PUSCH, REAL, USC, scienceindustries, ASMA, Città di Bienne, Città di Ginevra, Città di Thun, STIL, Swissmem, svu|asep, Swiss Textiles, UFS, usic, VASSO, VSMR).

I partecipanti alla consultazione si sono espressi in merito all'intero avamprogetto o anche solo a singoli punti o articoli di loro interesse. SIA e SKS hanno espressamente rinunciato a esprimere un parere.

2.3 Risultati della procedura di consultazione

2.3.1 Osservazioni generali

La maggioranza dei pareri (55 su 67) si è espressa a favore o prevalentemente a favore del progetto OPSR:

- 22 favorevoli: 12 Cantoni (BE, LU, OW, NW, GL, FR, SO, BL, AG, TI, NE, JU), 1 associazione economica (USS) e nove organizzazioni e associazioni (ECO SWISS, InfraWatt, HEV, usic, FSKB-ASIC, INOBAT, Auto Recycling, VASSO, cemsuisse).
- 33 per lo più favorevoli: dodici Cantoni (UR, ZG, BS, SH, AR, AI, SG, GR, TG, VD, VS, GE), due partiti politici (PLR, PS), tre associazioni mantello (UCS, SVKI-ASIC, USAM) e 16 altre associazioni (PUSCH, svu|asep, Swissmem, Città di Geneva, Città di Bienne, Köniz, STIL, ASTAG, Città di Thun, REAL, ERB, UFS, scienceindustries, Infra, VSMR, Swiss Textiles).

Nove partecipanti alla procedura di consultazione non si sono espressi in merito al progetto in generale, bensì su singoli articoli: un Cantone (ZH), due associazioni economiche (sgv-usam, sbv-usp) e sei associazioni e organizzazioni (Ökostrom Schweiz, MpA, ASMA, CHGEOL, Bio Suisse, Kompost Forum).

Tre partecipanti alla consultazione hanno respinto il progetto: un Cantone (SZ) e due altre associazioni e organizzazioni (USC, asr).

Il Cantone SZ ha respinto l'intero pacchetto di ordinanze con la motivazione generica di voler prevenire eccessi di regolamentazione.

2.3.2 Prese di posizione sui singoli articoli

2.3.2.1 Integrazione della definizione di rifiuti urbani concernente le amministrazioni pubbliche (art. 3 lett. a)

La stragrande maggioranza dei pareri pervenuti accoglie la modifica proposta (45 pareri: BE, LU, UR, OW, NW, GL, ZG, FR, BL, SH, AR, AI, SG, GR, AG, TG, TI, VD, VS, NE, GE, JU, PS, UCS, sbv-usp, USS, SVKI-ASIC, PUSCH, ECO SWISS, InfraWatt, svu|asep, Swissmem, usic, INOBAT, Ökostrom Schweiz, Città di Ginevra, Città di Bienne, Auto Recycling, STIL, Città di Thun, VASSO, ERB, scienceindustries, ASMA, Swiss Textiles). Sei partecipanti alla procedura di consultazione si sono detti parzialmente a favore della modifica (ZH, SO, BS, REAL, UFS, Infra). Le riserve o le critiche non riguardano in concreto la modifica proposta, ma principalmente la definizione di impresa, che comporta problemi in fase di attuazione.

Cinque partecipanti hanno respinto il progetto (SZ, PLR, sgv-usam, cemsuisse, VSMR).

Il PLR e le associazioni sgv-usam, Cemsuisse e VSMR respingono la proposta, dichiarandosi a favore dell'equiparazione tra l'amministrazione pubblica e le imprese private. Sottoporre

l'amministrazione pubblica al monopolio di smaltimento sarebbe in contrasto con la libertà economica e discriminerebbe le imprese di smaltimento private.

2.3.2.2 Integrazione dei requisiti per la raccolta e lo smaltimento separati dei rifiuti speciali provenienti dalle amministrazioni pubbliche (art. 13 cpv. 2 lett. b)

La stragrande maggioranza dei pareri pervenuti accoglie la modifica proposta (50 pareri: BE, LU, UR, OW, NW, GL, ZG, FR, BL, SH, AR, AI, SG, GR, AG, TG, TI, VD, VS, NE, GE, JU, PS, UCS, sbv-usp, USS, SVKI-ASIC, PUSCH, ECO SWISS, InfraWatt, Swissmem, usic, INOBAT, Ökostrom Schweiz, Città di Ginevra, Città di Bienne, Auto Recycling, STIL, Città di Thun, VASSO, ERB, UFS, scienceindustries, ASMA, Infra, cemsuisse, VSMR, Swiss Textiles).

13 partecipanti si sono astenuti (ZH USAM, HEV, FSKB-ASIC, Köniz, ASTAG, REAL, MpA, USC, CHGEOL, Bio Suisse, Kompost Forum, asr).

Quattro partecipanti hanno respinto il progetto (SZ, PLR, sgv-usam, svu|asep).

Tra i Cantoni solo il Cantone SZ respinge la proposta, avendo rifiutato in generale l'intero pacchetto di ordinanze.

L'associazione svu|asep respinge la proposta di modifica segnalando che non viene esplicitato come deve essere regolato lo smaltimento di rifiuti speciali delle amministrazioni pubbliche con più di 10 collaboratori. Richiede pertanto che l'articolo sia riformulato e allineato all'ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif, RS 814.610).

2.3.2.3 Modifiche delle disposizioni riguardanti i depositi intermedi (art. 3 lett. h)

La stragrande maggioranza dei pareri pervenuti accoglie la modifica proposta (41 pareri: BE, LU, UR, OW, NW, GL, ZG, FR, SO, BL, AI, SG, GR, AG, TG, TI, VD, VS, NE, JU, PLR, PS, UCS, USS, SVKI-ASIC, ECO SWISS, InfraWatt, svu|asep, HEV, INOBAT, Città di Ginevra, Città di Bienne, Auto Recycling, STIL, Città di Thun, REAL, VASSO, UFS, scienceindustries, cemsuisse, VSMR). Il Cantone AG accoglie la modifica, ma auspicherebbe l'inserimento del deposito intermedio in un aiuto all'esecuzione dell'OPSR.

Cinque partecipanti alla procedura di consultazione approvano in parte la modifica (BS, SH, GE, Swissmem, usic).

Sette partecipanti respingono il progetto (SZ, AR, PUSCH, SSIC, Infra, asr, Swiss Textiles). PUSCH, SSIC, Infra, asr, Swiss Textiles votano a favore del mantenimento della regolamentazione attuale. Il Cantone BS e Swiss Textiles sollecitano l'inserimento della dicitura «depositi per rifiuti utilizzati per breve tempo nei luoghi in cui tali rifiuti vengono prodotti» nell'articolo 3 lettera g. Swissmem propone di inserire punti di raccolta per rifiuti nell'articolo 3 lettera g, onde evitare che tali punti non siano soggetti alle disposizioni concernenti gli impianti per i rifiuti. Il Cantone SH fa notare che le disposizioni proposte per i depositi intermedi sono in contrasto con il sistema previsto dall'OPSR e propone pertanto un adeguamento dell'articolo 3 o l'abrogazione delle corrispondenti disposizioni presenti nella sezione 2.

2.3.2.4 Modifiche delle disposizioni riguardanti i depositi intermedi (art. 27 cpv. 1 lett. e)

La stragrande maggioranza dei pareri pervenuti accoglie la modifica proposta (39 pareri: BE, OW, NW, GL, FR, SO, BS, BL, SH, AI, SG, GR, AG, TI, NE, GE, JU, PLR, PS, UCS, USS, SVKI-ASIC, InfraWatt, HEV, Swissmem, FSKB-ASIC, INOBAT, Città di Ginevra, Città di Bienne, Auto Recycling, STIL, Città di Thun, VASSO, UFS, scienceindustries, SSIC, Infra, cemsuisse, Swiss Textiles)).

Cinque partecipanti alla procedura di consultazione approvano in parte (LU, TG, ECO SWISS, usic, VSMR).

Il progetto viene respinto da sei Cantoni (SZ, ZG, UR, AR, VD, VS) e da un'associazione od organizzazione (PUSCH). Cinque Cantoni (LU, UR, ZG, TG, VD) vogliono mantenere l'obbligo

di presentare un resoconto per i depositi intermedi a scopo di controllo o per motivi di armonizzazione con gli altri impianti per i rifiuti. Oltre a mantenere l'obbligo di presentare un resoconto, il Cantone VD propone anche l'armonizzazione del resoconto alle disposizioni dell'OTRif. ECO SWISS vuole introdurre una modifica all'obbligo di notifica in modo che tale obbligo sia previsto solo nel caso in cui il deposito intermedio dei rifiuti superi l'anno. VSMR propone l'inserimento dell'articolo 6 capoverso 1 lettera b nella disposizione proposta nell'articolo 27 capoverso 1 lettera e.

2.3.2.5 Modifiche delle disposizioni riguardanti i depositi intermedi (art. 29)

La stragrande maggioranza dei pareri accoglie la proposta (34 pareri: BE, OW, NW, GL, ZG, FR, SG, GR, AG, TG, VD, NE, GE, JU, PLR, PS, UCS, USS, SVKI-ASIC, ECO SWISS, InfraWatt, HEV, Swissmem, FSKB-ASIC, INOBAT, Città di Ginevra, Città di Bienne, Auto Recycling, STIL, VASSO, UFS, cemsuisse, VSMR, Swiss Textiles).

Alcuni riscontri sono favorevoli al progetto, ma auspicano l'inserimento della tematica in un aiuto all'esecuzione OPSR (SO, AI, AR, GE, PUSCH, FSKB-ASIC).

Otto partecipanti alla procedura di consultazione approvano in parte la modifica (LU, SO, BS, BL, SH, TI, svu|asep, usic).

Il progetto viene respinto da cinque Cantoni (SZ, UR, AR, AI, VS) e da cinque altre associazioni od organizzazioni (PUSCH, scienceindustries, SSIC, Infra, asr). I Cantoni UR, BS, AR, AI come pure PUSCH, usic, SSIC, Infra e asr auspicano (con motivazioni diverse) il mantenimento (almeno parziale) delle attuali disposizioni. I Cantoni AI e AR rimandano alla potenziale problematica della lisciviazione di cromo nello stoccaggio di calcestruzzo di demolizione. Il Cantone TI vorrebbe mantenere il primo capoverso della norma attuale e rimanda alla protezione delle acque sotterranee e alla possibilità di costruire depositi intermedi fuori dal settore Au in caso di attuazione della regolamentazione proposta. Scienceindustries respinge la disposizione proposta in relazione alla necessaria conformità del rifiuto al tipo di discarica, proponendo in alternativa una formulazione per lo stoccaggio separato dei rifiuti nel deposito intermedio su discariche.

2.3.2.6 Modifiche delle disposizioni riguardanti i depositi intermedi (art. 30)

La maggioranza prevalente dei pareri accoglie la proposta (42 pareri: LU, UR, OW, NW, GL, ZG, FR, SO, BS, AR, AI, SG, GR, AG, TG, TI, VD, NE, GE, JU, PLR, PS, UCS, USS, SVKI-ASIC, PUSCH, ECO SWISS, InfraWatt, HEV, Swissmem, INOBAT, Città di Ginevra, Città di Bienne, Auto Recycling, STIL, VASSO, UFS, scienceindustries, cemsuisse, VSMR, asr, Swiss Textiles).

Sette partecipanti alla procedura di consultazione accolgono in parte la proposta (BE, BL, SH, VS, svu|asep, usic, Infra). I Cantoni BE e BL auspicano un'integrazione alla possibilità dei Cantoni di richiedere garanzie finanziarie in caso di fallimento. Svu|asep vuole che la disposizione concernente la garanzia finanziaria sia attuata come disposizione obbligatoria.

Questa proposta ha ricevuto due rifiuti (SZ e USC). Nel suo parere l'USC vuole che si preveda una deroga per i depositi intermedi nei cantieri. Un parere analogo è stato espresso da Infra.

2.3.2.7 Aumento del quantitativo soglia relativo al resoconto per gli impianti per il trattamento di rifiuti metallici (art. 6 cpv. 1 lett. b)

La stragrande maggioranza dei pareri pervenuti accoglie la modifica proposta: 41 pareri (su un totale di 67) di cui 22 Cantoni (BE, LU, UR, OW, NW, GL, FR, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, GR, AG, TG, TI, VS, NE, GE, JU) e 19 altri interessati (PLR, UCS, USS, SVKI-ASIC, ECO SWISS, InfraWatt, Swissmem, INOBAT, Città di Ginevra, Città di Bienne, Auto Recycling, STIL, Città di Thun, VASSO, UFS, scienceindustries, SSIC, cemsuisse, Swiss Textiles).

15 partecipanti alla procedura di consultazione si sono astenuti (USAM, sgv-usam, sbv-usp, HEV, FSKB-ASIC, Ökostrom Schweiz, Köniz, ASTAG, REAL, ERB, MpA, ASMA, CHGEOL, Bio Suisse, Kompost Forum).

Su un totale di 67 pareri pervenuti, sei respingono le modifiche (Cantoni SZ e ZG, PS, PUSCH, svu|asep e asr). Altri quattro partecipanti accolgono in parte la proposta (Cantone VD, usic, Infra e VSMR).

Il Cantone ZG ritiene che le modifiche non comportano alcuno sgravio rilevante. Il PS, PUSCH, svu|asep, asr e usic respingono la proposta, ritenendo sostenibile l'onere necessario per registrare e notificare il materiale secondo le categorie attualmente vigenti. PUSCH teme che l'aumento del quantitativo soglia a 1000 t/anno comporti una perdita di dati. VSMR richiede un aumento del quantitativo soglia a 2500 t/anno, in quanto ritiene che, nella determinazione del quantitativo soglia, si debba tenere concretamente conto della particolarità metallica.

2.3.2.8 Precisazione del riciclaggio del materiale di scavo e di sgombero lievemente inquinato sul sito in cui è stato scavato, uniformazione formale quanto al sito di trattamento ed eliminazione della contraddizione nella definizione di riciclaggio (art. 19 cpv. 2 lett. c, lett. d e cpv. 3)

La stragrande maggioranza dei pareri pervenuti accoglie le proposte di modifica dell'articolo 19 OPSR (41 pareri: BE, UR, OW, NW, GL, TG, FR, SO, BL, AR, AI, GR, AG, TI, VD, VS, NE, GE, JU, PLR, PS, UCS, USS, SVKI-ASIC, ECO SWISS, InfraWatt, HEV, Swissmem, usic, FSKB-ASIC, INOBAT, Città di Ginevra, Città di Bienne, Auto Recycling, STIL, Città di Thun, VASSO, UFS, scienceindustries, cemsuisse, Swiss Textiles). Viene accolta in particolare la possibilità di immettere il materiale lievemente inquinato sul sito in cui esso si accumula, senza che sia necessaria l'iscrizione al catasto. Questa prassi è considerata sensata dal punto di vista ecologico ed economico.

Sei pareri sono parzialmente favorevoli al progetto (ZH, LU, BS, SH, SG, TG, CHGEOL). Il Cantone ZH, PUSCH, CHGEOL e l'asr ritengono che il concetto di «sito» non sia univoco e che debba essere definito con maggior precisione. I Cantoni LU, BS e SG riscontrano una contraddizione tra la modifica proposta e l'OSiti o l'attuazione in base all'aiuto all'esecuzione «Erstellung des Katasters der belasteten Standorte (2001)» (disponibile in tedesco e in francese). La reimmissione di materiale T senza iscrizione al catasto comporterebbe una disparità di trattamento tra i progetti prima e dopo la modifica dell'OPSR e potrebbe dare adito a richieste di esclusione dal catasto da parte dei committenti. I Cantoni ZH e SG ritengono inoltre che il materiale T non debba essere immesso nelle zone e nelle aree di protezione delle acque sotterranee.

Il Cantone ZH vorrebbe mantenere i valori U a titolo di eccezione per gli idrocarburi clorurati. Il Cantone SH è del parere che si dovrebbe riciclare anche il materiale di scavo con rifiuti edili minerali in misura maggiore del 5 per cento. Il Cantone TG lamenta la presenza di differenze nei valori limite tra l'OPSR e l'O suolo in riferimento al riciclaggio e sottolinea la necessità di armonizzazione.

Cinque partecipanti respingono il progetto (SZ, PUSCH, USC, Infra, asr). L'USC ritiene che la proposta di modifica dell'articolo 19 capoverso 2 equivalga all'obbligo di riciclaggio per il materiale T, proposta che l'unione rifiuta. Infra è del parere che l'articolo 19 capoverso 2 non dovrebbe essere limitato al materiale di scavo, ma dovrebbe comprendere anche i lavori sotterranei, il genio civile speciale o le opere di genio civile.

2.3.2.9 Requisiti che deve soddisfare il trattamento termico dei rifiuti speciali con composti organici alogenati (art. 32 cpv. 2 lett. c) e requisiti che deve soddisfare il trattamento termico dei rifiuti liquidi aventi un basso punto d'infiammabilità (art. 32 cpv. 2 lett. d)

La stragrande maggioranza dei pareri pervenuti accoglie la modifica proposta (38 pareri: BE, LU, UR, OW, NW, GL, ZG, FR, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, AG, TG, TI, VS, NE, GE, JU, PLR, UCS, USS, PUSCH, ECO SWISS, InfraWatt, Swissmem, INOBAT, Città di Geneva, Auto Recycling, VASSO, UFS, scienceindustries, cemsuisse, asr, Swiss Textiles).

Tre partecipanti alla consultazione sono in parte favorevoli (GR, PS, VSMR). Il Cantone GR fa notare che nella formulazione attuale non è chiaro se la temperatura minima sia riferita alle sostanze solide o ai gas di combustione e che per l'autorità esecutiva competente è difficile valutare e controllare l'efficacia di altre temperature minime e durate. Il PS richiede che tale valutazione sia fatta in base a criteri scientifici.

La modifica viene respinta solo dal Cantone SZ.

2.3.2.10 Valore limite per il benzo(a)pirene nei rifiuti che sono utilizzati come materie prime per la fabbricazione di cemento (all. 4 n. 1.1)

La stragrande maggioranza dei pareri pervenuti accoglie la modifica proposta (38 pareri: BE, LU, UR, OW, NW, GL, ZG, FR, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, AG, TG, TI, VS, NE, GE, JU, PLR, PS, USS, PUSCH, ECO SWISS, InfraWatt, Swissmem, usic, INOBAT, Auto Recycling, VASSO, scienceindustries, CHGEOL, cemsuisse, asr, Swiss Textiles). Tre partecipanti alla consultazione sono in parte favorevoli (GR, USC, Infra). Viene messa in evidenza l'importanza dell'utilizzo come materie prime rispetto al conferimento in discarica. In particolare i Cantoni Grigioni, Argovia, Berna e Neuchâtel, in cui sono ubicati i cementifici, sono a favore dell'aumento del valore limite per il benzo(a)pirene. Il Cantone dei Grigioni è tuttavia del parere che tale motivazione non sia comprensibile, dal momento che il rapporto usuale tra l'intero tenore in PAH e il benzo(a)pirene tende a essere pari a 250:25 anziché 250:10.

Tre partecipanti respingono il progetto (SZ, MpA, UFS).

L'associazione MpA è contraria alla modifica perché teme che una parte del benzo(a)pirene immesso con le materie prime evaporati e arrivi nell'ambiente attraverso l'aria di scarico. Il Cantone VD (DGE, DSAS) è del parere che un aumento del valore limite per il benzo(a)pirene possa essere accettato solo se si considerano i rischi per la salute delle forze lavoro interessate e della popolazione. L'UFS è contraria all'aumento del valore limite perché il benzo(a)pirene viene spesso utilizzato come misura per l'intero gruppo di PAH e il loro effetto.

2.3.2.11 Utilizzo del materiale di scavo e di sgombero nonché dei fanghi provenienti dal loro trattamento per la fabbricazione di clinker di cemento (all. 4, n. 1.4, 1.5 e 1.6)

La stragrande maggioranza dei pareri pervenuti accoglie la modifica proposta:

- Numero 1.4: 32 pareri favorevoli (BE, LU, UR, OW, NW, GL, ZG, FR, SO, BL, SH, AR, AI, AG, TG, TI, VS, NE, GE, JU, PLR, PS, USS, InfraWatt, Swissmem, INOBAT, Auto Recycling, VASSO, UFS, scienceindustries, cemsuisse, Swiss Textiles), nove pareri parzialmente favorevoli (BS, SG, GR, PUSCH, ECO SWISS, SSIC, CHGEOL, Infra, asr) e un parere contrario (SZ).
- Numero 1.5: 36 pareri favorevoli (BE, LU, UR, OW, NW, GL, ZG, FR, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, AG, TG, TI, VS, NE, GE, JU, PLR, PS, USS, PUSCH, InfraWatt, Swissmem, INOBAT, Auto Recycling, VASSO, UFS, scienceindustries, cemsuisse, asr, Swiss Textiles), quattro pareri parzialmente favorevoli (GR, ECO SWISS, SSIC, Infra) e un parere contrario (SZ).
- Numero 1.6: 37 pareri favorevoli (LU, UR, OW, NW, GL, ZG, FR, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, GR, AG, TG, TI, VS, NE, GE, JU, PLR, PS, USS, PUSCH, ECO SWISS, InfraWatt, Swissmem, INOBAT, Auto Recycling, VASSO, UFS, scienceindustries, cemsuisse, asr, Swiss Textiles), un parere parzialmente favorevole (BE) e un parere contrario (SZ).

I Cantoni GR e SG come pure PUSCH esprimono riserve per il fatto che i valori limite valgono solo per le sostanze nocive riconducibili ad attività antropiche e chiedono una limitazione delle

sostanze nocive di origine geogena o una stima della minaccia caso per caso. Il Cantone BS ed ECO SWISS ritengono incomprensibile il collegamento delle condizioni secondo la lettera a e la lettera b. Infra auspica una definizione più precisa dell'espressione «attività antropica» mentre l'USC chiede che la modifica non comporti ulteriori requisiti per i cantieri.

2.3.3 Proposte che esulano dall'avamprogetto

2.3.3.1 Ulteriore richiesta concernente l'articolo 3 Definizioni e l'articolo 6 Resoconto

Modifica dell'articolo 3 lettera b

Il Cantone BS e Città di Geneva, Città di Bienne, Città di Thun, Köniz e l'USAM, UCS, STIL, ASTAG, REAL, SVKI-ASIC ed ERB richiedono una modifica dell'articolo 3 lettera b, asserendo che la definizione attuale di impresa non sarebbe idonea ai fini dell'esecuzione e che l'aumento dell'onere amministrativo per Comuni e Città sarebbe eccessivo. Per valutare l'appartenenza di un'impresa al monopolio occorre considerare la somma dei posti a tempo pieno per Comune.

Aggiunta all'articolo 3 lettera a numero 2 e 3

REAL richiede inoltre che la composizione dei rifiuti urbani (misti, combustibili, in base alla tipologia) sia formulata in modo più chiaro nell'ordinanza. Nell'articolo 3 lettera a numero 2 e 3 si deve inserire un'aggiunta: «rifiuti provenienti ... che, misti, combustibili e in termini di sostanze presenti, sono equivalenti a quelli che provengono dalle economie domestiche».

Nuovo articolo 6 capoverso 4

ERB chiede che i Cantoni «redigano annualmente gli elenchi di imprese necessari in base all'articolo 3 lettera b e li mettano a disposizione dei Comuni».

2.3.3.2 Ulteriore richiesta relativa all'articolo 14 Rifiuti biogeni

sgv-usam, Ökostrom Schweiz, ASMA, Bio Suisse, Kompost Forum richiedono una modifica dell'articolo 14 come di seguito riportato (in corsivo), a motivo della problematica della plastica nel digestato e della relativa immissione nei suoli agricoli:

¹ I rifiuti biogeni devono essere riciclati esclusivamente come materiale oppure mediante fermentazione, a condizione che:
~~b. siano stati raccolti separatamente; e~~

³ I rifiuti biogeni che devono essere riciclati secondo quanto disposto nel capoverso 1, devono essere raccolti nel luogo in cui si accumulano, devono essere separati da materiali inorganici, e non devono essere mischiati, né precedentemente né successivamente, con rifiuti biogeni secondo il capoverso 2 né con altri materiali inorganici.

2.3.4 Valutazione dell'attuazione

2.3.4.1 Presa di posizione dei Cantoni

Tutti i Cantoni sono dell'opinione che le modifiche proposte possano essere attuate. I Cantoni che respingono una modifica lo fanno per motivi tecnici e non per problemi di esecuzione.

Due Cantoni si esprimono in merito all'esecuzione del concetto di impresa, senza che ciò fosse tuttavia oggetto della presente procedura di consultazione. Il Cantone BS ritiene che la definizione del concetto di «impresa» non sia idonea ai fini dell'esecuzione, dal momento che causa un onere amministrativo eccessivo ai Comuni (per la definizione dell'appartenenza dell'impresa al monopolio). Viene pertanto richiesto l'adeguamento del concetto di «impresa».

La definizione di «impresa» disturba anche il Cantone SO, che vorrebbe una soluzione pragmatica che elimini l'elevato onere amministrativo a carico dei Comuni.

2.3.4.2 Presa di posizione di altri organi preposti all'esecuzione

Le associazioni economiche e gli altri partecipanti alla procedura di consultazione non individuano ulteriori problemi nell'attuazione delle disposizioni modificate. I relativi commenti e le rispettive richieste riguardano singole disposizioni dell'ordinanza o determinati elementi dei chiarimenti.

Undici altri riscontri, pervenuti da associazioni mantello e altre cerchie interessate, sempre al di fuori dell'oggetto della presente procedura di consultazione, si riferiscono alle difficoltà legate all'esecuzione del termine «impresa». Viene richiesta una modifica dell'articolo 3 lettera b (definizione di impresa) affinché l'esecuzione dell'ordinanza per le Città e i Comuni comporti solo un onere sostenibile. Per valutare l'appartenenza di un'impresa al monopolio viene proposto l'impiego della somma dei posti a tempo pieno per Comune.

3 Rapporto sui risultati concernente la modifica dell'ordinanza sui siti contaminati

3.1 Situazione iniziale

Sono oggetto della consultazione le seguenti modifiche all'allegato 3 numero 2 dell'ordinanza sui siti contaminati, OSiti (valori per i siti in orti e giardini privati, in parchi giochi e altre aree su cui i bambini giocano regolarmente):

- il valore di concentrazione del piombo deve essere ridotto da 1000 a 300 mg/kg;
- il valore di concentrazione degli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) deve essere ridotto da 100 a 10 mg/kg e quello del benzo(a)pirene (BaP) da 10 a 1 mg/kg;
- è inoltre prevista l'introduzione di un valore di concentrazione per i gruppi di sostanze delle diossine (PCDD), dei furani (PCDF) e dei PCB diossina-simili (dl-PDB) pari a 20 ng TEQ/kg (secondo i TEF OMS₀₅);
- il valore di concentrazione per la somma dei parametri dei BTEX di 500 mg/kg va abolito;
- deve essere corretto l'errore formale concernente gli idrocarburi alifatici (C₁₀-C₄₀ invece di C₁₁-C₄₀).

3.2 Pareri pervenuti

Si sono espressi sul progetto i 26 Cantoni, la presidenza della CCA e la presidenza della DCPA nonché 18 organizzazioni (46 pareri).

3.3 Risultati della procedura di consultazione

3.3.1 Osservazioni generali

La revisione dell'OSiti è approvata integralmente o ampiamente da 27 consultati tra Cantoni e organizzazioni («approvazione»: BL, FR, GR, LU, NE, NW, OW, TI, UR, VS, ZG, ECO SWISS, HEV, Kompost Forum, Ökostrom Schweiz, usic, sgv-usam, USS, Swiss Textiles, Swissmem, UFS, I Verdi, svujasep; «ampia approvazione»: JU, scienceindustries, PS, Pro Natura).

La revisione dell'OSiti è stata invece respinta integralmente o ampiamente da 19 consultati tra Cantoni e organizzazioni («disapprovazione»: AG, AI, AR, BE, BS, GE, GL, SG, SO, SZ, TG, VD, ZH, città di Zurigo, CCA e DCPA; «ampia disapprovazione»: SH, asr, CHGEOL).

Il Cantone SZ respinge l'intero pacchetto di ordinanze con la giustificazione generica di voler evitare un eccesso di regolamentazione.

3.3.2 Prese di posizione su singoli punti (tutti concernenti l'allegato 3 numero 2 OSiti)

3.3.2.1 Riduzione dei valori di concentrazione per il piombo, gli IPA e il BaP

La presente revisione dell'OSiti verte sulle modifiche dei valori di concentrazione per il piombo, gli IPA e il BaP, sulle quali sono quindi incentrati gli argomenti favorevoli e contrari espressi dai Cantoni.

La riduzione dei valori di concentrazione per il piombo, gli IPA e il BaP è accolta integralmente o ampiamente con favore da 30 Cantoni e organizzazioni («approvazione»: BL, FR, GR, JU, LU, NE, NW, OW, TI, UR, VS, ZG, ECO SWISS, Ökostrom Schweiz, I Verdi, HEV, Kompost Forum, usic, sgv-usam, USS, svujasep, scienceindustries, Swiss Textiles, Swissmem, UFS; «ampia approvazione»: SH, VD, CHGEOL, Pro Natura).

Il tema centrale è senz'altro la protezione dei bambini; pertanto si sostiene che i valori di concentrazione debbano essere rapidamente ridotti a causa della tossicità delle sostanze implicate.

Inoltre, le diminuzioni dei valori di concentrazione sono giudicate attuabili con un onere sostenibile in termini di risorse finanziarie e di personale (BL, FR, GR, LU, OW, TI, UR, ZG). Il Cantone FR e il PS accolgono con favore la presente modifica dei valori di concentrazione

nell'OSiti considerandola un incentivo e una buona base per abolire i valori di guardia, quindi le limitazioni all'utilizzo (per i suoli su cui i bambini giocano regolarmente) nell'ordinanza contro il deterioramento del suolo (O Suolo; RS 814.12). Il Cantone VS ritiene la revisione particolarmente urgente poiché le attuali basi giuridiche creerebbero situazioni insostenibili: per numerosi suoli di siti contaminati il Cantone dovrebbe limitare l'utilizzo da parte dei bambini piccoli, tuttavia senza poter disporre il risanamento del sito.

HEV approva le riduzioni dei valori di concentrazione soprattutto in considerazione del conseguente sgravio finanziario per i proprietari di immobili che sinora, in caso di siti contaminati con superamento dei valori di guardia per il piombo, gli IPA o il BaP sul proprio fondo, si sono dovuti accollare i costi delle limitazioni di utilizzo o dei risanamenti facoltativi. In futuro i costi di questi risanamenti saranno sostenuti in prevalenza dagli eventuali responsabili dell'inquinamento, dagli enti pubblici e dal fondo OTaRSi.

Tre Cantoni e un'organizzazione vincolano la loro approvazione della revisione dell'OSiti a determinate condizioni:

- il Cantone FR è favorevole alla presente revisione dell'OSiti, purché la Confederazione elabori, in un lasso temporale di circa due anni, una «soluzione adeguata» nel caso di contaminazioni diffuse dei suoli che contenga anche un opportuno sistema di finanziamento. Appoggia il progetto di inserire nell'OSiti come nuova categoria di siti contaminati i suoli nei quali sono state riscontrate contaminazioni diffuse e su cui i bambini giocano regolarmente;
- il Cantone JU approva la presente revisione dell'OSiti, purché i suoli che presentano contaminazioni diffuse non vi siano inseriti, neppure in futuro, come ulteriore categoria di siti. In caso contrario, il Cantone teme un onere insostenibile in termini finanziari e di personale;
- il Cantone LU è favorevole alla revisione dell'OSiti, tuttavia chiede che l'iter previsto della revisione venga riesaminato in base al parere della CCA;
- HEV perora che sia verificata la possibilità di attuare una misura più blanda (limitazioni all'utilizzo, condizioni) per i siti già risanati, ma che dovrebbero esserlo nuovamente sulla scorta della riduzione dei valori di concentrazione.

Valori proposti dall'UFAM

Dei 30 pareri di Cantoni e organizzazioni che approvano pienamente o ampiamente la riduzione dei valori di concentrazione nell'ambito della revisione attuale,

- 25 (BL, FR, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SH, TI, UR, VS, ZG, ECO SWISS, Ökostrom Schweiz, HEV, Kompost Forum, usic, sgv-usam, USS, scienceindustries, Swiss Textiles, Swissmem, UFS, CHGEOL) sono favorevoli ai nuovi valori stabiliti oppure non si esprimono espressamente in proposito
- e cinque (VD, I Verdi, Pro Natura, PS, svu|asep) auspicano una riduzione più incisiva del valore di concentrazione del piombo e, in alcuni casi, anche degli IPA e del BaP, spiegando che il piombo è fortemente tossico e che i bambini piccoli assumono tra l'altro quantità elevate di piombo già attraverso i giocattoli e la polvere domestica. Inoltre, viene sostenuto che il valore di 300 mg/kg di piombo rimane elevato nel confronto internazionale. Il Cantone VD, I Verdi e Pro Natura caldeggiavano una riduzione del valore di concentrazione del piombo a 83 mg/kg, il PS è favorevole a una riduzione a «un massimo di 200 mg/kg». svu|asep auspica che la Svizzera fissi i valori orientandosi a quelli di volta in volta più bassi a livello internazionale. Il Cantone VD, il PS e svu|asep sono inoltre propensi a un'ulteriore riduzione anche dei valori degli IPA e del BaP.

Sono contrari alla riduzione dei valori di concentrazione per il piombo, gli IPA e il BaP 16 Cantoni e organizzazioni (AG, AI, AR, BE, BS, GE, GL, SG, SO, SZ, TG, ZH, città di Zurigo, CCA, DCPA, asr).

I pareri di 15 Cantoni e organizzazioni (AG, AI, AR, BE, BS, GE, SG, SH, SO, TG, ZH, città di Zurigo, CCA, DCPA, asr) si oppongono alle due fasi della procedura prevista dall'UFAM, secondo la quale vengono modificati prima i valori nell'OSiti e, in un secondo momento, quelli nell'O Suolo. Si ritiene che la riduzione dei valori sia da evitare oppure da attuare in un'unica fase, solo in concomitanza con la necessaria armonizzazione dell'OSiti e dell'O Suolo (nonché eventualmente anche dell'ordinanza sui rifiuti, OPSR). Alcuni pareri manifestano il timore che la modifica anticipata dei valori di concentrazione nell'OSiti crei un pregiudizio per la successiva modifica dei valori nell'O Suolo e che possa così venire meno l'approccio basato sul rischio in funzione dei valori indicativi, di guardia e di risanamento secondo il diritto sulla protezione del suolo. Viene inoltre sostenuto che la modifica anticipata dei valori di concentrazione nell'OSiti comporta una (ulteriore) disparità di trattamento dei suoli a parità di contaminazione. Alcuni si attendono in proposito l'insorgere di incomprensioni e incertezza nella popolazione. Cinque Cantoni (AG, SG, SH, SO, TG) sono espressamente del parere che non vi sia alcuna urgenza di modificare i valori nell'OSiti.

In 14 pareri di Cantoni e organizzazioni (AG, AR, BE, BS, SH, SO, TG, VD, ZH, città di Zurigo, CCA, DCPA, asr, CHGEOL) emerge il timore che per i Cantoni e i Comuni possa scaturire un onere insostenibile in termini finanziari e di personale già dall'attuale revisione oppure dalla successiva modifica dei valori di concentrazione in caso di contaminazioni diffuse dei suoli. Alcuni paventano inoltre un'insufficiente disponibilità di spazi destinati alla discarica e di materiale terroso pulito a causa dei risanamenti supplementari indotti dalla revisione.

I pareri di 12 Cantoni e organizzazioni (AR, BE, BS, GL, SG, SH, SO, TG, ZH, città di Zurigo, CCA, DCPA) giudicano carente la collaborazione tra l'UFAM e i Cantoni e ritengono che le loro esigenze siano state troppo o del tutto disattese.

Valori proposti dall'UFAM

Dei 16 pareri di Cantoni e organizzazioni che respingono la riduzione dei valori di concentrazione nell'ambito della revisione attuale,

- dieci (AG, AI, AR, BE, GL, SO, SZ, CCA, DCPA, asr) approvano sostanzialmente gli attuali livelli dei valori oppure non si esprimono espressamente in proposito (tuttavia non vogliono modificare i valori nell'ambito della revisione attuale),
- cinque (BS, SG, TG, ZH, città di Zurigo) sostengono che la deduzione dei valori non sia ricostruibile o trasparente
- e il Cantone GE propugna una riduzione dei valori al livello derivato dallo Swiss Centre for Applied Human Toxicology (SCAHT). La spiegazione addotta dall'UFAM del successivo innalzamento dei valori SCAHT per motivi di praticabilità e proporzionalità è troppo poco plausibile.

3.3.2.2 Introduzione di un nuovo valore di 20 ng TEQ/kg per i gruppi di sostanze delle diossine (PCDD), dei furani (PCDF) e dei PCB diossina-simili (di-PCB)

I pareri di 31 Cantoni e organizzazioni sono integralmente o ampiamente a favore dell'introduzione di un nuovo valore per la diossina e le sostanze diossina-simili («approvazione»: BL, FR, GR, JU, LU, NE, NW, OW, TI, UR, VS, ZG, asr, CHGEOL, ECO SWISS, Ökostrom Schweiz, I Verdi, HEV, Kompost Forum, Pro Natura, usic, sgv-usam, USS, svu|asep, scienceindustries, PS, Swiss Textiles, Swissmem, UFS; «ampia approvazione»: SH, VD).

Il Cantone FR ritiene che l'introduzione del nuovo valore per la diossina sia opportuna anche perché corrisponde al valore di guardia secondo l'O Suolo. In considerazione del rischio esistente per i bambini piccoli, a partire da questo valore è necessario introdurre limitazioni di utilizzo e un risanamento è giustificato.

Il Cantone ZG chiede che, contestualmente all'introduzione del nuovo valore per la diossina, nell'aiuto all'esecuzione stilato dall'UFAM «Méthodes d'analyse dans le

domaine des déchets et des sites pollués» (disponibile in francese e tedesco) sia opportunamente inserito un metodo di analisi per la diossina.

Il Cantone VD ritiene che il nuovo valore per la diossina debba essere di 14 ng TEQ/kg (secondo i TEF OMS₀₅) in base alla derivazione tossicologica dello SCAHT.

Esprimono parere contrario all'introduzione di un nuovo valore per la diossina e le sostanze diossina-simili 15 Cantoni e organizzazioni (AG, AI, AR, BE, BS, GE, GL, SG, SO, SZ, TG, ZH, città di Zurigo, CCA, DCPA).

Il Cantone GE ritiene che il nuovo valore per la diossina debba essere in linea di principio di 14 ng TEQ/kg (secondo i TEF OMS₀₅) in base alla derivazione tossicologica dello SCAHT. La spiegazione addotta dall'UFAM in merito all'introduzione del valore di 20 ng TEQ/kg (secondo i TEF OMS₀₅) è ritenuta troppo poco plausibile.

3.3.2.3 Abolizione del valore per la somma dei parametri dei BTEX

I pareri espressi da 31 Cantoni e organizzazioni sono integralmente o ampiamente a favore dell'abolizione della somma dei parametri dei BTEX («approvazione»: BL, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, TI, UR, VS, ZG, ZH, asr, CHGEOL, HEV, Kompost Forum, usic, sgv-usam, USS, svu|asep, scienceindustries, Swissmem, PS, città di Zurigo, Swiss Textiles; «ampia approvazione»: SH, VD, UFS).

Sono concordi con quanto argomentato dall'UFAM, secondo cui un valore di concentrazione per la somma dei parametri dei BTEX non è utile. Secondo UFS, occorre garantire che il valore di concentrazione del benzene copra effettivamente anche le sostanze toluolo, etilbenzene e xilolo.

Dieci Cantoni e organizzazioni sono contrari all'abolizione del valore di concentrazione per la somma dei parametri dei BTEX (AG, AI, AR, BE, BS, SG, SO, SZ, TG, Pro Natura).

Il Cantone BS condivide il parere dell'UFAM secondo cui il valore della somma dei parametri dei BTEX non è utile, tuttavia si oppone alla sua abolizione poiché caldeggia l'introduzione di singoli valori di concentrazione per il toluolo, l'etilbenzene e lo xilolo in aggiunta a quello del benzene. Pro Natura pone in primo piano la prevenzione, pertanto desidera mantenere il valore di concentrazione per la somma dei parametri dei BTEX nel timore di potenziali effetti cumulativi di un «cocktail di sostanze nocive» che potrebbero essere altrimenti trascurati.

3.3.2.4 Correzione dell'errore formale concernente gli idrocarburi alifatici (C₁₀-C₄₀ invece di C₁₁-C₄₀)

Dal momento che si tratta soltanto della correzione di un errore formale nell'OSiti che non dovrebbe dare adito a contestazioni, questo punto non è stato inserito nel modulo di risposta. La modifica non ha ripercussioni concrete nell'esecuzione, poiché i laboratori misurano da sempre correttamente il valore C₁₀-C₄₀ e non C₁₁-C₄₀. Il Cantone e la città di Zurigo nonché svu|asep si sono dichiarati espressamente a favore di questo punto. Da parte degli altri Cantoni e organizzazioni (ad eccezione del Cantone TG) si presuppone l'approvazione.

Solo il Cantone TG si oppone alla correzione dell'errore poiché è contrario all'introduzione di un nuovo valore di concentrazione C₁₀-C₄₀ per gli idrocarburi alifatici.

3.3.3 Richieste che esulano dal progetto

3.3.3.1 Armonizzazione dell'OSiti e dell'O Suolo

Una richiesta spesso espressa dai fautori e dagli oppositori della presente revisione è l'armonizzazione nei tempi più brevi possibili dell'OSiti e dell'O Suolo (e parzialmente anche dell'OPSR). In merito all'impellenza dell'armonizzazione delle due ordinanze, i partecipanti alla consultazione parlano di «lungamente attesa», «immediata», «entro due anni» ed «entro il 2025».

Tra i Cantoni e le organizzazioni favorevoli a una revisione dell'OSiti, nove (BL, FR, JU, ZG, I Verdi, Pro Natura, usic, svu|asep, scienceindustries) ne caldeggiavano l'armonizzazione.

Tra i Cantoni e le organizzazioni che si oppongono alla revisione dell'OSiti, 16 (AG, AI, AR, BE, BS, GE, SG, SO, TG, ZH, SH, CCA, DCPA, asr, CHGEOL, città di Zurigo) chiedono che prima sia riavviato il progetto di armonizzazione OSiti–O Suolo (ed eventualmente dell'OPSR). La riduzione dei valori di concentrazione dovrà essere introdotta al massimo contestualmente all'armonizzazione.

Per l'armonizzazione è auspicata una stretta collaborazione tra UFAM e Cantoni e, a tal fine, deve essere costituito un gruppo di lavoro composto di rappresentanti dei Cantoni e dell'UFAM che siano competenti in materia e pragmatici. I Cantoni AG, SG e TG nonché svu|asep hanno espressamente manifestato la propria volontà di partecipare. Secondo il Cantone FR, ai fini dell'imminente armonizzazione dell'OSiti e dell'O Suolo è imprescindibile colmare al più presto la lacuna esistente nell'ambito della protezione chimica del suolo presso l'UFAM.

I seguenti punti aperti, che dovrebbero essere prioritariamente chiariti nel quadro di un'armonizzazione OSiti–O Suolo, sono ricorsi con maggiore frequenza:

- è necessario definire le espressioni in modo inequivocabile, prima tra tutte quella di «aree su cui i bambini giocano regolarmente»;
- occorre una più esaustiva analisi dell'impatto, in particolare delle ripercussioni sull'esecuzione a livello cantonale;
- deve essere verificato un possibile modello di finanziamento, anche per i suoli su cui sono riscontrate contaminazioni diffuse;
- è opportuno esaminare possibili soluzioni di risanamento per i suoli contaminati in alternativa alla decontaminazione.

3.3.3.2 Altre richieste

Il Cantone SH pone una domanda di carattere generale, ossia se anche ai suoli contaminati non debba essere applicato il principio della responsabilità individuale. In concreto ciò significa che non sarebbe lo Stato a prescrivere i valori di contaminazione che consentono ai bambini di continuare a giocare sui suoli contaminati, bensì verrebbe chiamata in causa la responsabilità dei genitori (analogamente a quanto avviene con il problema del radon o degli alimenti coltivati privatamente). Una possibilità sarebbe rappresentata dall'inserimento dei deterioramenti del suolo secondo l'O Suolo come restrizione alla proprietà nel Catasto RDPP. Questi aspetti devono essere verificati dall'UFAM.

Il Cantone ZG è del parere che, per proteggere i bambini piccoli dalla presenza di sostanze inquinanti, non dovrebbero essere definiti requisiti soltanto per il suolo, ma sistematicamente anche per gli altri elementi di un parco giochi (ad es. tappeti di gomma, trucioli di legno, giochi).

USS chiede che, nell'ambito della revisione, siano formulate prescrizioni anche in materia di protezione dei lavoratori.

Il Cantone VS ritiene che il valore degli IPA di 25 mg/kg (allegato 5 numero 2 OPSR) per il tipo di discarica B sia troppo severo e ne auspica un innalzamento.

3.3.4 Valutazione dell'attuazione

I 27 pareri di Cantoni e organizzazioni che approvano integralmente o ampiamente la presente revisione dell'OSiti (BL, FR, GR, JU, LU, NE, NW, OW, TI, UR, VS, ZG, ECO SWISS, HEV, Kompost Forum, Ökostrom Schweiz, usic, sgv-usam, USS, Swiss Textiles, Swissmem, UFS, I Versi, svu|asep, scienceindustries, PS, Pro Natura) la ritengono fondamentale e opportuna e attuabile o attuabile senza il dispendio di grandi risorse.

Hanno invece espresso preoccupazioni in merito all'attuabilità 19 partecipanti alla consultazione tra Cantoni e organizzazioni che si oppongono integralmente o ampiamente alla revisione (AG, AI, AR, BE, BS, GE, GL, SG, SH, SO, SZ, TG, VD, ZH, città di Zurigo, CCA, DCPA, asr, CHGEOL). I forti timori e i pareri contrari riguardano non tanto l'attuabilità della

presente revisione dell'OSiti, ma spesso le necessarie modifiche dell'O Suolo in una fase successiva.

4 Rapporto sui risultati della modifica dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici

4.1 Situazione iniziale

La mozione Mazzone 17.4094 *«Porre fine all'esportazione di pesticidi vietati in Svizzera. I prodotti considerati pericolosi da noi non sono meno pericolosi all'estero»*, non ancora trattata dalla Camera, incarica il Consiglio federale di vietare l'esportazione di pesticidi il cui uso è vietato in Svizzera a causa dei loro effetti sulla salute umana o sull'ambiente. Nel suo parere del 21 febbraio 2018, il ritiene sproporzionato un divieto generale di esportazione dei pesticidi non commerciabili in Svizzera a causa dei loro effetti sulla salute umana o sull'ambiente, se la protezione degli esseri umani e dell'ambiente può essere garantita con altri provvedimenti che limitano in misura meno incisiva la libertà economica. Il Consiglio federale è pertanto disposto a far elaborare un progetto di disposizione di ordinanza che sottoponga l'esportazione di determinati pesticidi pericolosi per la salute umana e l'ambiente (sostanze attive di prodotti fitosanitari e prodotti biocidi), la cui commercializzazione è vietata in Svizzera, a un assenso preliminare in conoscenza di causa da parte del Paese importatore. La presente modifica dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim; RS 814.81) intende attuare questa disposizione volta a disciplinare l'esportazione di determinati prodotti fitosanitari.

In quanto Parte alla Convenzione di Rotterdam concernente la procedura di assenso preliminare con conoscenza di causa per taluni prodotti chimici e antiparassitari pericolosi nel commercio internazionale (RS 0.916.21), la Svizzera ha l'obbligo di sottoporre all'obbligo di notifica l'esportazione di prodotti chimici soggetti in Svizzera a divieto o a severe limitazioni. Tale obbligo è attuato mediante l'introduzione di tali prodotti chimici nell'allegato 1 dell'ordinanza PIC (OPICChim; RS 814.82).

4.2 Prese di posizione ricevute

Sul progetto di modifica dell'ORRPChim e dell'OPICChim si sono espresse complessivamente 75 parti interpellate, delle quali 70 hanno espresso una presa di posizione, mentre cinque vi hanno espressamente rinunciato. 23 Cantoni, un'organizzazione cantonale, quattro partiti politici, 15 organizzazioni settoriali ed economiche, 15 organizzazioni non governative, un sindacato e undici ditte si sono espressi sul progetto complessivo o in modo mirato su contenuti specifici.

4.3 Risultati della procedura di consultazione

4.3.1 Osservazioni generali

Le modifiche proposte dell'allegato 2.5 ORRPChim sono respinte dalla maggioranza delle organizzazioni settoriali ed economiche come pure dalle ditte interessate, secondo cui la Svizzera deve adattare l'elenco di sostanze soggette al sistema PIC internazionale solo secondo quanto previsto dalla Convenzione di Rotterdam. La proposta di modifica dell'allegato 2,5 ORRPChim è respinta anche dalle organizzazioni non governative, le quali chiedono invece di vietare l'esportazione di pesticidi particolarmente pericolosi da essere vietati in Svizzera.

La maggioranza dei Cantoni approva invece la modifica proposta dell'allegato 2.5 ORRPChim.

4.3.2 Presa di posizione su singoli articoli

4.3.2.1 Modifica dell'allegato 2.5 ORRPChim

Quindici Cantoni (AG, AI, AR, FR, GE, GL, JU, NW, OW, SG, TG, TI, UR, VS, ZH) sostengono le proposte di modifica dell'allegato 2.5 ORRPChim. Il Canton FR evidenzia che occorre soppesare da un lato i proventi ottenuti dalle ditte esportatrici e dall'altro i vantaggi a lungo

termine del divieto di esportazione, il quale contribuisce alla progressiva eliminazione di pesticidi alquanto pericolosi. I Cantoni GR e NE sono del parere che l'ORRPChim non sia lo strumento ottimale per disciplinare l'esportazione di determinati pesticidi e propongono in alternativa l'OPICChim. Quattro Cantoni (BE, BL, LU e VD) respingono le modifiche proposte o ne danno una valutazione critica. Per proteggere l'uomo e l'ambiente da determinati pesticidi pericolosi auspicano misure più severe. I Cantoni BE e BL chiedono di vietare l'esportazione di pesticidi molto pericolosi o vietati in Svizzera. Il divieto di esportazione è motivato con la disponibilità di usufruire di sostanze sostitutive meno problematiche. BL propone inoltre di esaminare se l'obbligo di autorizzazione per l'esportazione dal punto di vista puramente formale non sia da disciplinare piuttosto nel diritto in materia di prodotti fitosanitari. Nel caso di adozione della revisione, il Cantone VD propone che si prendano misure volte a impedire l'importazione di prodotti agricoli provenienti da regioni in cui sono utilizzati i prodotti fitosanitari vietati. I Paesi importatori devono essere informati nel quadro della richiesta di assenso esplicito di questa restrizione in materia di importazione di prodotti agricoli. Il Cantone SZ respinge le modifiche proposte, poiché le considera sproporzionate e inutili. Il Canton BS non esprime alcun parere sulle modifiche proposte. Tre Cantoni (SH, SO e ZG) e chemsuisse rinunciano a esprimersi.

Il PLR respinge le modifiche argomentando che la mozione Mazzone 17.4094 non è ancora stata trattata dalla Camera. Inoltre la proposta di introdurre l'obbligo di autorizzare l'esportazione comporterebbero ostacoli per l'industria di esportazione svizzera che andrebbero ben oltre le regole vigenti nell'UE e negli altri Stati. I Verdi, il PS e l'UFS respingono la proposta di modifica, poiché considerano che la necessità di avere l'assenso dei Paesi importatori per importare pesticidi particolarmente pericolosi sia insufficiente per garantire la protezione dell'ambiente e della salute. Per tale motivo, chiedono di vietare l'esportazione di tutti i prodotti fitosanitari vietati in Svizzera per motivi inerenti alla protezione della salute e dell'ambiente. Il PS chiede inoltre che il divieto di esportazione sia disciplinato nell'OPICChim.

INOBAT, ECO SWISS, Kompostforum e Ökostrom Schweiz approvano il progetto di modifica dell'allegato 2.5 ORRPChim. ECO SWISS è del parere, che il livello degli oneri a carico delle aziende coinvolte sia accettabile, dato che secondo prime stime si parla di circa dieci domande di autorizzazione. 15 organizzazioni non governative (BirdLife, Greenpeace, Pusch, Pro Natura, PublicEye, SWISSAID, Vision Landwirtschaft, WWF Appenzello, WWF Friburgo, WWF Giura, WWF Neuchâtel, WWF Sciaffusa, WWF Svizzera, WWF Turgovia, WWF Vallese), 3 organizzazioni settoriali (Bio Suisse, SVGW e VSA) e l'USS respingono la modifica, dato che considerano insufficiente, ai fini della riduzione dei rischi per la salute e l'ambiente, l'introduzione di una procedura di richiesta di esplicito assenso preliminare del Paese importatore per esportare dalla Svizzera queste sostanze particolarmente pericolose. Bio Suisse e organizzazioni non governative menzionano rapporti del relatore speciale delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo, in cui si critica l'esportazione di prodotti fitosanitari molto pericolosi e vietati da Paesi sviluppati verso Paesi con standard insufficienti in materia di protezione della salute e dell'ambiente e la produzione di prodotti agricoli a scapito della salute umana è considerata una violazione dei diritti dell'uomo. Le organizzazioni hanno inoltre menzionato l'esempio della Francia, dove il divieto di produrre, immagazzinare e trasportare detti prodotti fitosanitari è già stato emanato. Per proteggere l'ambiente e la salute chiedono di vietare l'esportazione di tutti i prodotti fitosanitari vietati in Svizzera. La maggioranza delle organizzazioni non governative chiede inoltre che il divieto di esportazione venga disciplinato nell'OPICChim. L'SVGW respinge la modifica dell'ordinanza ai sensi di una protezione duratura dell'acqua potabile e sostiene la mozione Mazzone. VSA chiede di vietare l'esportazione di sostanze tossiche per l'acqua vietate. Sette organizzazioni (CCI, economiesuisse, HKBB, sgv-usam, SVC, scienceindustries und SwissHoldings) e dieci ditte (BASF Agro, BASF colors & effects, BASF Schweiz, Chemetall, DOW, DSM, Lonza, Rahn, Solenis und Syngenta) respingono le modifiche dell'allegato 2.5 dell'ORRPChim. Le ditte e la maggioranza delle organizzazioni menzionate condividono la presa di posizione di scienceindustries. L'organizzazione mantello dell'industria chimica, farmaceutica e delle life

sciences svizzere respinge il progetto, sia per quanto riguarda le modifiche di cui all'allegato 2.5 ORRPChim come pure le modifiche dell'OPICChim. La produzione in Svizzera trae vantaggio dall'efficienza amministrativa del diritto in materia di prodotti chimici, dal suo sviluppo autonomo e dal rifiuto espresso verso alcuni incomprensibili sviluppi sbagliati del diritto in materia di prodotti chimici adottato dall'UE. Secondo Scienceindustries la normativa prevista mette in grave pericolo i vantaggi acquisiti e per tale motivo non ci si può spingere oltre gli impegni assunti con la Convenzione di Rotterdam e bisogna respingere ogni adattamento alla normativa UE che superi le disposizioni della Convenzione di Rotterdam. La Svizzera deve impegnarsi affinché le nuove sostanze siano integrate nell'allegato III di tale Convenzione. Devono essere evitate misure unilaterali da parte della Svizzera che comportano oneri e costi amministrativi supplementari e che potrebbero causare svantaggi alla competitività e trasferimenti della produzione in altri Paesi. Altri punti critici secondo la presa di posizione di scienceindustries sono:

- i criteri di selezione per l'elenco di sostanze soggette all'obbligo di autorizzazione per l'esportazione sono considerati arbitrari e inaccettabili;
- l'obbligo di autorizzazione proposto per il trasporto di sostanze dal deposito doganale è considerato inutile, poco chiaro e fattore di incertezza giuridica;
- il quantitativo soglia di 10 kg/anno è troppo basso;
- l'adozione dell'obbligo di autorizzazione dell'esportazione, che non prevede nessuna possibilità di rinuncia (waiver), dà l'impressione che i Paesi importatori siano trattati con condiscendenza e che la Svizzera dia da intendere di conoscere meglio del Paese importatore le condizioni locali;
- l'obbligo di autorizzazione previsto interessa tutti i Paesi importatori e non soltanto le Parti della Convenzione di Rotterdam. Chiedere l'assenso agli Stati che non sono Parte contraente è praticamente impossibile.

CCI, economiesuisse e sgv-usam dubitano che vi sia una base giuridica per questa modifica dell'ORRPChim. HKBB respinge la modifica e ritiene che le misure proposte indebolirebbero la Convenzione di Rotterdam, sarebbero inefficaci e provocherebbero una distorsione del mercato. Misure sostenute a livello internazionale sarebbero più consoni all'obiettivo.

4.3.2.2 Modifica dell'allegato 1 OPICChim

15 Cantoni (AG, AI, FR, GE, GL, JU, NE, NW, OW, SG, TI, TG, UR, VS, ZH), tre organizzazioni economiche (ECO SWISS, Kompostforum und Ökostrom Schweiz) e un'associazione dell'economia (INOBAT) condividono la modifica dell'OPICChim. Swiss Textiles approva l'integrazione del PFOA nell'allegato 1. Swissmem ritiene che tale integrazione debba aver luogo soltanto il 1° giugno 2021. Le associazioni e le organizzazioni che respingono l'introduzione dell'obbligo di autorizzare l'esportazione, respingono al contempo anche il conseguente stralcio dei prodotti fitosanitari dall'allegato 1 OPICChim. In merito alle 7 sostanze da integrare nell'allegato 1 OPICChim non vi sono state osservazioni.

4.3.3 Valutazione dell'attuazione

4.3.3.1 Presa di posizione dei Cantoni

La maggioranza dei Cantoni non si è espressa sull'attuazione delle modifiche di ordinanza proposte. I Cantoni non sono interessati, dato che l'esecuzione delle prescrizioni in materia di esportazione di prodotti chimici è di competenza della Confederazione. Due Cantoni che hanno respinto il progetto non hanno espresso riserve sull'attuazione della normativa in quanto tale, ma sul suo effetto nei Paesi importatori per la protezione della salute dell'uomo e dell'ambiente.

4.3.3.2 Presa di posizione di altri partecipanti

Le organizzazioni dell'economia, le singole ditte e le organizzazioni non governative che hanno respinto il progetto, ne hanno criticato l'effetto o l'utilità in quanto tale ma non la sua attuazione. I sostenitori del progetto non vedono problemi particolari per quanto riguarda la sua attuazione.

5 Rapporto sui risultati concernente la modifica dell'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico

5.1 Situazione iniziale

I provvedimenti in ambito agricolo proposti in sede di consultazione ai fini della modifica dell'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIAt; RS 814.318.142.1) mirano a riprodurre lo stato della tecnica risultante dall'ordinanza e a ridurre le emissioni di ammoniaca e, di riflesso, l'apporto di azoto negli ecosistemi. A tal fine occorrerà coprire in maniera permanente i depositi di colaticcio e per lo spandimento di colaticcio dovrà essere prescritto l'utilizzo di attrezzi a basse emissioni, come le barre di distribuzione a tubi flessibili, al posto degli spanditori a vuoto.

Per quanto riguarda i forni di cottura per uso industriale a carica automatica, si dovranno adottare gli stessi valori limite già applicabili per le emissioni di polvere e di monossido di carbonio dei forni di cottura a carica manuale, introdotti con la revisione della OIAt dell'11 aprile 2018. Questo provvedimento serve a ridurre l'inquinamento da polveri fini e a migliorare così la qualità dell'aria.

Per quanto concerne le prescrizioni sulla qualità dei combustibili e carburanti, la documentazione relativa alla consultazione contiene due agevolazioni: da un lato una proroga di altri cinque anni della deroga riguardante il valore limite della pressione di vapore della benzina e, dall'altro, un innalzamento del valore limite per il tenore di cenere di altri combustibili liquidi.

5.2 Pareri pervenuti

Nell'ambito della procedura di consultazione sono pervenuti in tutto 92 riscontri. 26 Cantoni e altre due autorità o organizzazioni analoghe, tre partiti politici, 46 associazioni mantello, economiche e professionali, 14 associazioni ambientali e un'impresa si sono espressi in merito all'intero avamprogetto o anche solo riguardo a singoli punti o articoli di loro interesse. SIA e SKS hanno rinunciato esplicitamente a una presa di posizione.

5.3 Risultati della procedura di consultazione

5.3.1 Considerazioni generali

I pareri completamente o perlomeno favorevoli alla bozza OIAt sono stati in tutto 49 (AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, TI, ZG, ZH, Cercl'Air, CFIAR, BirdLife, Pro Natura, PUSCH, svujasep, ATA, WWF, WWF Appenzell, WWF BE, WWF FR, WWF JU, WWF NE, WWF SH, WWF TG, WWF VS, PS, UFS, Bio Suisse, Biofuels Schweiz, CARBURA, ECO SWISS, FH SVC, HEV, InfraWatt, USS, routesuisse, Swissmem, Vision Landwirtschaft), a fronte di 37 pareri completamente o per la maggior parte sfavorevoli (AI, SZ, TG, UR, UDC, AG Berggebiet, AGORA, AgriJura, BV NW, BV OW, BV UR, BVAR, BVBB, bvsz, cajb, JULA ZCH, KKO, Kompost Forum, LBV, FL, Ökostrom Schweiz, ÖLN KIP, PIOCH, Prométerre, SAB, USDCR, sgv-usam, SGBV, ASMA, PSL, SOBV, Suisseporcs, aseta, Swiss Beef, USPV, ZBB, ZBV). Cinque pareri contengono considerazioni di carattere generico o si focalizzano in maniera specifica su determinati aspetti dell'avamprogetto, senza peraltro esprimere una valutazione generale (VS, Quali Nova, Infra, SSIC, ACS). Il Cantone VD non formula alcuna valutazione unanime riguardo alla bozza nel suo complesso.

Data l'eterogeneità dell'avamprogetto di modifica, che contiene sia provvedimenti in ambito agricolo sia provvedimenti per i forni alimentati con legna e relativi a combustibili e carburanti, le parti in causa non sono tutte coinvolte in ugual misura. Numerosi riscontri, soprattutto da parte delle associazioni economiche e professionali, si riferiscono ai provvedimenti di carattere agricolo o ad altri provvedimenti, e anche il loro consenso o rifiuto deve essere giudicato in tale ottica. Per questa ragione i due ambiti tematici «Agricoltura» e «Altri provvedimenti» sono discussi separatamente qui di seguito.

5.3.1.1 Provvedimenti per la riduzione delle emissioni di ammoniaca

Le modifiche concernenti i provvedimenti per la riduzione delle emissioni di ammoniaca dell'agricoltura incontrano il consenso della maggior parte dei Cantoni, mentre sono perlopiù respinte dalle associazioni agricole e da quelle vicine all'agricoltura¹ (di seguito denominate «associazioni a orientamento agricolo»). I provvedimenti sono sostenuti anche dalle associazioni ambientaliste mentre, sul fronte dei partiti politici, PS e UFS sono favorevoli e l'UDC contraria.

Cantoni, autorità e organizzazioni analoghe

Tra i Cantoni, autorità e organizzazioni analoghe, sono 15 quelli che hanno espresso un parere favorevole (AR, BE, BL, BS, GE, GL, JU, NW, SG, SH, SO, ZG, ZH, Cercl'Air, CFIA). Essi rilevano che le emissioni di ammoniaca hanno effetti negativi sull'ambiente e che vi è un'urgente necessità di intervenire dovuta al mancato raggiungimento degli obiettivi per la riduzione di tali emissioni. I Cantoni AR, BE, BL, BS, SO, ZH e Cercl'Air osservano inoltre che la realizzabilità dei provvedimenti nell'ambito dei progetti sulle risorse è ampiamente dimostrata e che l'obiettivo è sempre stato non solo quello di promuovere l'adozione di provvedimenti, come si è fatto per molti anni, ma soprattutto di esigerla. È dunque ora giunto il momento di adottare prescrizioni ai fini di un'applicazione capillare dello stato della tecnica, data l'inadeguatezza dei meri programmi di incentivazione di provvedimenti volontari. Anche i Cantoni OW e TI rilevano come sia ampiamente dimostrata l'idoneità all'impiego di tecniche di spandimento a basse emissioni nell'ambito dei progetti sulle risorse.

Sette Cantoni si dicono prevalentemente favorevoli (AG, FR, GR, LU, NE, OW, TI). Tra questi, alcuni non approvano la modifica dell'ordinanza sui pagamenti diretti (OPD; RS 910.13) (AG, NE) e altri la approvano solo in parte (GR, LU, TI). Vengono menzionate difficoltà a livello di attuazione e di controlli e viene posto l'accento sulle restrizioni e sui costi più elevati legati allo spandimento di colaticcio, come anche sul fatto che debba essere concesso più tempo per attuare la conversione. Si rileva inoltre che i provvedimenti non saranno sufficienti per raggiungere l'obiettivo ambientale e si ribadisce esplicitamente l'importanza di aiuti all'esecuzione inequivocabili e della considerazione delle differenze regionali.

I due Cantoni TG e UR respingono la maggior parte delle modifiche. Per il Cantone TG è incontestabile che si debbano compiere ulteriori passi per la riduzione delle emissioni di ammoniaca, ma non si devono trascurare i problemi pratici legati all'attuazione dei provvedimenti previsti e i relativi costi aggiuntivi. A suo parere, la quota del 40 per cento del colaticcio attualmente spanto con le barre di distribuzione a tubi flessibili sarebbe molto esigua e, in mancanza di strumenti di promozione adeguati, non sussisterebbero ancora i presupposti per approvare a maggioranza una norma obbligatoria. Il Cantone UR giudica sproporzionate le modifiche previste e le respinge sulla base di considerazioni di natura agricola ed economico-politica. Entrambi i Cantoni chiedono che i provvedimenti per la riduzione delle emissioni continuino a essere sostenuti finanziariamente dalla Confederazione.

I due Cantoni AI e SZ si dicono contrari alle modifiche. Essi ritengono inutile e sproporzionato imporre una norma obbligatoria per tali provvedimenti. Il Cantone AI osserva inoltre che non è ammissibile promuovere tecniche di spandimento a basse emissioni tramite l'OIA fintantoché non saranno concluse le discussioni sulla Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+).

Il Cantone VS, a sua volta, si esprime in termini critici nei confronti dell'avamprogetto, sottolineando le difficoltà legate all'attuazione dei provvedimenti, soprattutto nelle regioni di montagna. Esso propone un aggiornamento degli aiuti all'esecuzione in ambito agricolo, specificando che i costi aggiuntivi derivanti dai provvedimenti previsti dovrebbero essere coperti mediante un sostegno finanziario da parte della Confederazione.

¹ Con «organizzazioni vicine all'agricoltura» si intendono le seguenti associazioni: AG Berggebiet, Kompost Forum, ÖLN-KIP, PIOCH, SAB, ASMA, aseta.

Il Cantone VD ha trasmesso diverse prese di posizione emesse da vari uffici cantonali. La *Direction générale de l'environnement* e l'*Office du Médecin cantonal* sono perlopiù favorevoli, mentre la *Direction générale de l'agriculture* esprime un parere prevalentemente contrario.

Partiti politici

PS e UFS sono in gran parte favorevoli. Entrambi i partiti sottolineano gli effetti nocivi per l'ambiente delle emissioni di ammoniaca e l'urgente necessità di intervenire per raggiungere l'obiettivo ambientale corrispondente, aggiungendo che per raggiungerlo serviranno ulteriori provvedimenti.

L'UDC respinge la revisione proposta dell'OIAt sul fronte dell'agricoltura, adducendo principalmente le seguenti argomentazioni: i provvedimenti di politica agraria finora attuati per la riduzione delle emissioni di ammoniaca stanno già sortendo il loro effetto; si deve prima attendere che sia conclusa la procedura di consultazione in corso sulla PA22+; vi sono motivazioni tecniche contrarie e il sistema di controlli associato ai provvedimenti è in contraddizione con l'obiettivo della semplificazione amministrativa.

Associazioni economiche e professionali

L'USS approva i provvedimenti senza riserve. Un parere perlopiù favorevole è stato espresso da Bio Suisse, ECO SWISS e Vision Landwirtschaft. Bio Suisse sostiene che gli obiettivi ambientali non sarebbero raggiunti e propone pertanto di promuovere l'agricoltura biologica e il consumo di alimenti biologici. Vision Landwirtschaft osserva che oltre ai provvedimenti tecnici occorrerebbe in particolare ridurre gli effettivi di animali e adattare i consumi diminuendo le calorie di origine animale.

Giudizi prevalentemente negativi sono stati formulati da ÖLN KIP, AG Berggebiet e SAB. Le ultime due criticano il fatto che l'avamprogetto venga lanciato mentre sono ancora in corso le discussioni sulla PA22+. Si dicono inoltre contrarie al collegamento tra l'OIAt e l'ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (OCoC; RS 910.15), aggiungendo che lo spandimento di colaticcio a basse emissioni causerebbe costi aggiuntivi non indennizzati e che la sua attuazione sarebbe impensabile nelle regioni montane e collinari. ÖLN KIP chiede chiare direttive e non mere «raccomandazioni» per l'esecuzione dell'allegato 2, cifre 551 e 552 OIAt, e intende accertarsi che la menzione dell'OIAt nella OCoC sia effettivamente limitata agli articoli rilevanti per l'agricoltura.

L'avamprogetto è respinto da 29 associazioni a orientamento agricolo: sgv-usam, ASMA, PSL, Suisseporcs, aseta, Swiss Beef e USPV a livello nazionale; AGORA, AgriJura, BV NW, BV OW, BV UR, BVAR, BVBB, bvsz, cajb, JULA ZCH, KKO, Kompost Forum, LBV, FL, Ökostrom Schweiz, PIOCH, Prométerre, USD CR, SGBV, SOB V, ZBB, ZBV a livello cantonale e regionale. Le associazioni a orientamento agricolo richiamano l'attenzione sull'effetto degli strumenti di politica agraria esistenti e osservano che non è ammissibile promuovere tecniche di spandimento a basse emissioni tramite l'OIAt fintantoché non sono concluse le discussioni sulla PA22+. Aggiungono poi che i provvedimenti e il relativo sistema di controlli sono in contraddizione con l'obiettivo della semplificazione amministrativa e che i costi risultano insostenibili per le aziende agricole. Vi sarebbero inoltre numerose ragioni tecniche e d'esercizio che militano a sfavore delle tecniche di spandimento a basse emissioni (cfr. il capitolo 5.3.2.4).

Associazioni ambientaliste

I pareri pervenuti da BirdLife, Pro Natura, PUSCH, svujasep, ATA, WWF e dalle sezioni cantonali WWF Appenzell, WWF BE, WWF FR, WWF JU, WWF SH, WWF NE, WWF TG, WWF VS sono tutti perlopiù favorevoli alle modifiche. Tali associazioni adducono come motivazione la necessità di ridurre le emissioni di ammoniaca nocive per l'ambiente e il fallimento dei provvedimenti finora adottati. Le tecniche di spandimento per la riduzione delle emissioni e la copertura dei depositi di colaticcio sono infatti sostenute finanziariamente dal 2008 e le aziende hanno quindi avuto il tempo per adeguarsi. Entrambi i provvedimenti corrispondono oggi allo stato della tecnica, ma senza una prescrizione legale non ci si possono

attendere progressi sufficienti nei settori interessati. Le associazioni ritengono in ogni caso che i provvedimenti previsti siano del tutto insufficienti e che per raggiungere l'obiettivo ambientale servano provvedimenti supplementari e un'esecuzione più incisiva. Oltre ai provvedimenti tecnici occorrerebbe in particolare ridurre gli effettivi di animali e adattare i consumi diminuendo le calorie di origine animale.

Imprese

Quali Nova è stata l'unica impresa a esprimere un parere sull'avamprogetto. Pur non assumendo alcuna posizione riguardo agli aspetti tecnici o politici, l'impresa chiede chiare direttive per l'esecuzione e non mere «raccomandazioni».

5.3.1.2 Ulteriori provvedimenti (forni di cottura alimentati con legna, tenore di cenere e deroga alla pressione di vapore)

L'estensione ai forni di cottura a carica automatica dei valori limite relativi al monossido di carbonio e alla polvere già vigenti nell'OIAt per i forni di cottura per uso industriale a carica manuale incontra ampi consensi (45 pareri a favore). Mentre una netta maggioranza dei Cantoni e delle autorità, come anche delle associazioni economiche e professionali del settore dei combustibili e dei carburanti, si dice parzialmente o totalmente favorevole a un innalzamento del valore limite per il tenore di cenere in altri combustibili liquidi (32 pareri a favore), tale modifica è respinta dalle associazioni ambientaliste, da due partiti politici e da una minoranza di associazioni professionali (19 pareri contrari). Una maggioranza dei Cantoni si dichiara favorevole alla proroga proposta fino al 2025 per la deroga alla pressione di vapore della benzina durante il periodo estivo; lo stesso giudizio è stato espresso dalle associazioni professionali interessate e da alcune altre associazioni (32 pareri a favore). Le associazioni ambientaliste e alcune associazioni economiche e professionali sono però contrarie alla proposta (20 pareri contrari). Il Cantone SZ giudica in modo complessivamente sfavorevole le modifiche dell'avamprogetto.

5.3.2 Pareri sui singoli articoli

5.3.2.1 Articolo 13 capoverso 2^{bis} OPD: limitazione degli inquinamenti atmosferici

Riepilogo delle prese di posizione

32 pareri sono favorevoli alla menzione prevista dell'OIAt nell'articolo 13 capoverso 2^{bis} OPD (AR, BE, BS, BL, FR, GE, GL, JU, OW, SG, SH, SO, Cercl'Air, CFIA, Bio Suisse, Bird Life, Pro Natura, PUSCH, USS, PS, UFS, ATA, Vision Landwirtschaft, WWF, WWF Appenzell, WWF BE, WWF FR, WWF JU, WWF NE, WWF SH, WWF TG, WWF VS). Cinque Cantoni sono parzialmente favorevoli alla modifica (GR, LU, TI, ZG, ZH). La modifica dell'OPD viene respinta in 32 pareri (AG, AI, NE, NW, TG, UR, AG Berggebiet, AGORA, AgriJura, BVAR, BV NW, BV OW, BV UR, BVBB, bvsz, cajb, JULA ZCH, KKO, LBV, FL, Prométerre, SAB, sgv-usam, SGBV, ASMA, PSL, SOBV, Suisseporcs, aseta, Swiss Beef, ZBB, ZBV). Cinque pareri che non contengono commenti specifici riguardo all'articolo 13 OPD sono fondamentalmente contrari alle prescrizioni previste (SZ, Kompost Forum, Ökostrom Schweiz, USDCR, UDC). La svujasep, pur non formulando alcun commento specifico sull'articolo 13 OPD, si dice favorevole alle prescrizioni previste nell'OIAt. Il Cantone VS esprime un parere generalmente critico nei confronti delle modifiche previste. Il Cantone VD, invece, non esprime un parere unanime.

Motivazioni

I pareri favorevoli trovano giustificazione nel fatto che con l'inserimento dei provvedimenti per la riduzione delle emissioni di ammoniaca nella prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (PER) viene assicurata la coerenza con la legislazione in materia agricola e in sede di esecuzione è possibile garantire il necessario carattere vincolante. I Cantoni BE, BL, BS, SO e Cercl'Air rammentano inoltre che i servizi di igiene dell'aria chiedono da anni che gli aspetti di igiene dell'aria vengano tenuti in considerazione nella PER.

Il Cantone TG commenta invece il proprio rifiuto affermando che l'attuazione dei provvedimenti deve essere sostenuta mediante la promozione finanziaria per tutte le aziende, indipendentemente dai pagamenti diretti. Ribadisce inoltre la propria opposizione a un abbinamento dei contributi con il computo di una determinata quantità di azoto nell'ambito del metodo «Suisse-Bilanz». A giudizio del Cantone UR, i provvedimenti sarebbero sproporzionati e la loro esecuzione non potrebbe essere delegata agli uffici dell'agricoltura in virtù dell'OPD, ma dovrebbe essere disciplinata dai servizi competenti per l'ambiente. Le associazioni a orientamento agricolo giustificano il proprio rifiuto obiettando che il collegamento con la PER causerebbe una complicazione o un eccesso di regolamentazione in contrasto con l'obiettivo di semplificazione dei processi amministrativi nell'agricoltura. Quanto al collegamento con l'OPD, esse lo ritengono inutile, affermando che condurrebbe a incertezze in materia di competenze e a una discriminazione dell'agricoltura. Infine rimandano alle discussioni in corso sulla PA22+, che renderebbero inammissibile una modifica in questo momento.

Proposte

Il Cantone AG ritiene che il controllo sull'osservanza dell'OIAt dovrebbe avvenire al di fuori della PER. Il Cantone TG chiede che l'adozione di tecniche per la riduzione delle emissioni sia sostenuta mediante incentivi finanziari che dovranno essere accessibili anche alle aziende che non ricevono pagamenti diretti e propone, a tal fine, un sistema di contributi articolato su più livelli. Il Cantone ZH suggerisce di inserire l'obbligo di limitazione delle emissioni in un nuovo articolo, per es. come nuovo articolo 13a OPD per la «Limitazione delle perdite di sostanze nutritive». Il Cantone NE, nel formulare il proprio parere contrario, propone di menzionare l'OIAt alla cifra 2.11 dell'allegato 8 OPD e non in un articolo dell'OPD. Il Cantone GR suggerisce di eliminare l'espressione «in particolare» dalla formulazione prevista e sottolinea la necessità di indicare in maniera definitiva le competenze attribuite alla PER. Negli altri pareri contrari si propone di eliminare l'articolo 13 capoverso 2^{bis} OPD e di mantenere il testo esistente dell'OIAt.

5.3.2.2 Articolo 1 capoverso 2 lettera e OCoC: controlli previsti dall'OIAt

Riepilogo delle prese di posizione

35 pareri sono favorevoli all'inserimento dell'OIAt come nuova lettera e nell'*articolo 1 capoverso 2 OCoC* (AG, AR, BL, BS, GE, GL, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SO, TI, ZH, Cercl'Air, CFIA, Bio Suisse, BirdLife, Pro Natura, PUSCH, USS, PS, UFS, ATA, Vision Landwirtschaft, WWF, WWF Appenzell, WWF BE, WWF FR, WWF JU, WWF NE, WWF SH, WWF TG, WWF VS). Due Cantoni sono parzialmente favorevoli alla modifica (FR, ZG). La modifica dell'OCoC viene respinta in 31 pareri (AI, BE, GR, NE, TG, UR, AG Berggebiet, AgriJura, BVAR, BV NW, BV OW, BV UR, BVBB, bvsz, JULA ZCH, KKO, LBV, FL, Prométerre, SAB, sgv-usam, SGBV, ASMA, PSL, SOBV, Suisseporcs, aseta, Swiss Beef, USPV, ZBB, ZBV). La svu|asep, pur non formulando alcun commento specifico sull'articolo 1 OCoC, si dice favorevole ai provvedimenti previsti nell'OIAt. Cinque pareri che non contengono commenti specifici riguardo all'OCoC sono fondamentalmente contrari alle previste prescrizioni dell'OIAt (SZ, Kompost Forum, Ökostrom Schweiz, USDCR, UDC). Il Cantone VS esprime un parere generalmente critico nei confronti delle modifiche previste, mentre il Cantone VD non presenta un parere unanime.

Motivazioni

I Cantoni BL, BS, OW, SO e Cercl'Air giustificano il proprio parere favorevole adducendo che un controllo da parte dei servizi di igiene dell'aria sarebbe difficilmente realizzabile, oltre a essere in contraddizione con l'obiettivo della politica agraria di semplificare e coordinare i controlli. Il Cantone GE apprezza il fatto che con la proposta si crei coerenza tra la legislazione ambientale e agraria. Le associazioni ambientaliste sottolineano la necessità di verificare il rispetto dei provvedimenti di riduzione nell'ambito dei controlli PER e di rafforzare l'esecuzione. La CFIA fa notare che le raccomandazioni dell'UFAM e dell'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) devono essere formulate in maniera tale da consentire un facile controllo dell'attuazione dello spandimento a basse emissioni.

Il Cantone FR, nell'esprimere un parere parzialmente favorevole, osserva che le tempistiche dei controlli non coincidono con le tempistiche del possibile comportamento errato. Il Cantone di Zugo ritiene a sua volta che le direttive debbano essere controllate o nell'ambito dei controlli PER o attraverso le autorità competenti per l'igiene dell'aria.

Il Cantone BE motiva il proprio rifiuto sostenendo che la menzione dell'OIA nell'OCOC è inappropriata, in quanto le parti dell'OIA rilevanti per il coordinamento dei controlli sono determinate in via definitiva con l'adattamento dell'articolo 13 capoverso 2^{bis} OPD. Le associazioni a orientamento agricolo si dicono contrarie ai controlli supplementari in quanto questi sarebbero in contrasto con l'obiettivo di ridurre gli oneri amministrativi nell'agricoltura. Infine rimandano anche alle discussioni in corso sulla PA22+, che renderebbero inammissibile una modifica in questo momento.

Proposte

Il Cantone ZG propone che le direttive siano controllate o nell'ambito dei controlli PER o attraverso i servizi di igiene dell'aria, mentre secondo il Cantone NE l'OIA non dovrebbe essere inserita nell'OCOC, in quanto basterebbe un solo controllo di conformità. I Cantoni BE, NE, UR e le associazioni a orientamento agricolo propongono di eliminare l'articolo 1 capoverso 2 lettera e COC e di mantenere il testo esistente dell'ordinanza. I Cantoni AI e SZ esprimono un parere generalmente contrario all'avamprogetto.

Quali Nova, pur astenendosi dal prendere posizione riguardo agli aspetti tecnici o politici, chiede di limitare il collegamento tra l'OIA e l'OCOC ai soli articoli rilevanti e di non assoggettare globalmente l'OIA all'OCOC.

5.3.2.3 Allegato 2 cifra 551 OIA: deposito di concimi aziendali

Riepilogo delle prese di posizione

39 pareri sono favorevoli alla modifica prevista per la copertura dei depositi di concimi aziendali liquidi (AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, NW, OW, SG, SH, SO, TI, UR, ZG, ZH, Cercl'Air, CFIA, BirdLife, ECO SWISS, Pro Natura, PUSCH, USS, PS, svujasep, UFS, ATA, Vision Landwirtschaft, WWF, WWF Appenzell, WWF BE, WWF FR, WWF JU, WWF NE, WWF SH, WWF TG, WWF VS). Cinque pareri sono parzialmente favorevoli alla modifica (GR, LU, NE, TG, Bio Suisse). La modifica viene respinta in 33 pareri (AI, SZ, AG Berggebiet, AGORA, AgriJura, BVAR, BV NW, BV OW, BV UR, BVBB, bvsz, cajb, JULA ZCH, KKO, LBV, FL, Ökostrom Schweiz, ÖLN KIP, PIOCH, Prométerre, SAB, USD CR, sgv-usam, SGBV, ASMA, PSL, SOB V, Suisseporcs, aseta, UDC, Swiss Beef, ZBB, ZBV). Il Cantone VS esprime un parere generalmente critico nei confronti delle modifiche previste. Il Cantone VD, invece, non esprime un parere unanime.

Motivazioni

Nei pareri favorevoli si adduce che le coperture permanenti efficaci dei depositi di colaticcio corrispondono allo stato della tecnica per la riduzione delle emissioni di ammoniaca. I Cantoni AG, AR, BE, BL, BS, SO, ZH e Cercl'Air come anche le associazioni ambientaliste e Vision Landwirtschaft sostengono che il passaggio dalla promozione all'imposizione di alcuni provvedimenti era una svolta annunciata e confidano nell'efficacia dell'attuazione ora prevista. Rimandano inoltre a misurazioni dalle quali risulta che la capacità degli strati flottanti naturali di ridurre le emissioni è insufficiente anche nel caso del liquame bovino.

I pareri parzialmente favorevoli sono motivati come segue: i Cantoni GR e TG ritengono che gli impianti esistenti per il deposito di concimi aziendali liquidi debbano essere oggetto di programmi di risanamento a livello cantonale (in particolare, il Cantone GR specifica che la Confederazione deve concedere un tempo sufficiente a tal fine); a causa degli elevati costi d'investimento per la copertura dei depositi di colaticcio, il Cantone LU esprime un parere perlopiù contrario all'obbligo generale di copertura di tali depositi, affermando che qualora si volesse comunque perseguire tale obiettivo si dovrebbe di nuovo concedere una possibilità nell'ambito di un progetto sulle risorse ai sensi dell'articolo 77a/b della legge federale

sull'agricoltura (legge sull'agricoltura, LAgr; RS 910.1); il Cantone NE fa presente che non sono disponibili risorse cantonali per il finanziamento e che non sussiste alcuna urgenza, osservando che i costi dovrebbero essere assunti dalle aziende e che, contestualmente all'entrata in vigore, si dovrebbero prevedere degli aiuti finanziari; Bio Suisse sottolinea infine la necessità di considerare la questione degli elevati costi.

Nei pareri contrari si adduce che l'80 per cento degli impianti di deposito dispone già di una copertura e che, per tale ragione, una normativa vincolante risulterebbe sproporzionata. Inoltre, per effetto della modernizzazione, i depositi scoperti esistenti sono comunque destinati a scomparire nei prossimi anni. Già oggi la copertura fissa costituisce un requisito vincolante per la concessione di un'autorizzazione edilizia in quasi tutti i Cantoni. sgv-usam, SGBV, ASMA e Swiss Beef ritengono che un obbligo di coprire tutte le fosse per colaticcio sia sproporzionato, oltre che economicamente insostenibile in numerosi casi. AG Berggebiet e SAB affermano che il provvedimento potrebbe essere sostenuto su base volontaria nell'ambito delle strategie agricole regionali della PA22+. L'USDCR rileva che la copertura delle nuove costruzioni fa parte della procedura di autorizzazione, nella quale deve essere integrata anche in futuro, e aggiunge che la norma appare sproporzionata alla luce della riduzione del 2 per cento delle emissioni. PIOCH, da parte sua, ritiene che la capacità degli strati flottanti di ridurre le emissioni non sia stata dimostrata in misura sufficiente e che una norma vincolante comporterà costi supplementari per le aziende. sgv-usam, SGBV, ASMA e Swiss Beef affermano che le coperture non sono economicamente sostenibili per numerose aziende e che si dovrebbero adottare provvedimenti a norma di legge soltanto in presenza di emissioni troppo elevate nell'azienda in questione. In altre parole, la copertura dovrebbe essere prevista non a scopo precauzionale ma soltanto in caso di emissioni eccessive d'intesa con le aziende. Aggiungono inoltre che il trattamento dei concimi aziendali in impianti di produzione di biogas rappresenterebbe una soluzione efficiente per ridurre le emissioni di ammoniaca e di metano. Il Cantone SZ respinge in via generale la revisione dell'OIA, ritenendola sproporzionata e affermando che causerebbe costi evitabili senza produrre alcun beneficio.

Proposte

Nei pareri favorevoli o parzialmente favorevoli vengono formulate le seguenti proposte: il Cantone FR ritiene che nell'aiuto all'esecuzione si dovrebbero proporre delle soluzioni per determinate vecchie installazioni esistenti; il Cantone LU suggerisce di applicare il provvedimento solamente per i progetti di costruzione nell'ambito della detenzione di animali; il Cantone NE auspica una deroga per gli strati flottanti naturali, in quanto la perdita di efficacia si avrebbe soltanto in caso di mescolamento; il Cantone TG propone di limitare le prescrizioni agli impianti di nuova costruzione e di trattare gli impianti esistenti nell'ambito di programmi di risanamento a livello cantonale; il Cantone ZH fa notare che sulla base della prevista formulazione aperta si dovrebbero ammettere anche alternative economicamente sostenibili purché soddisfino in egual misura i requisiti di efficacia permanente. A suo parere, anche sul fronte della limitazione delle emissioni si dovrebbe mantenere un margine d'azione imprenditoriale il più ampio possibile. Inoltre, nell'ottica di un'esecuzione uniforme per la limitazione capillare delle emissioni, il Cantone ZH richiede di stabilire nelle disposizioni transitorie un termine fisso di risanamento per gli impianti esistenti entro il 1 aprile 2025.

Nei pareri contrari si propone di eliminare la modifica e di mantenere il testo esistente dell'OIA. Prométerre sostiene che il vincolo dell'obbligatorietà andrebbe limitato alle nuove installazioni e che si dovrebbe tenere conto del principio di tutela degli investimenti effettuati.

ÖLN KIP, che limita il proprio parere all'attuazione e idoneità all'esecuzione dei provvedimenti previsti, aggiunge che per l'attuazione riveste estrema importanza la definizione di direttive concrete. Data l'assenza del carattere vincolante, le raccomandazioni non sarebbero invece utili ai fini del controllo.

5.3.2.4 Allegato 2 cifra 552 OIA: spandimento di concimi aziendali

Riepilogo delle prese di posizione

37 pareri sono favorevoli al provvedimento previsto per lo spandimento di colaticcio a basse emissioni (AR, BS, BE, BL, GE, GL, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SO, ZG, ZH, Cercl'Air, CFIA, Bio Suisse, BirdLife, ECO SWISS, Pro Natura, PUSCH, USS, PS, svuljasep, UFS, ATA, Vision Landwirtschaft, WWF, WWF Appenzell, WWF BE, WWF FR, WWF JU, WWF NE, WWF SH, WWF TG, WWF VS). Cinque Cantoni sono parzialmente favorevoli alla modifica (AG, FR, GR, NE, TI). La modifica viene respinta in 36 pareri (AI, SZ, TG, UR, AG Berggebiet, AGORA, AgriJura, BVAR, BV NW, BV OW, BV UR, BVBB, bvsz, cajb, JULA ZCH, KKO, Kompost Forum, LBV, FL, Ökostrom Schweiz, ÖLN KIP, PIOCH, Prométerre, SAB, USDCR, sgv-usam, SGBV, ASMA, PSL, SOBV, Suisseporcs, aseta, UDC, Swiss Beef, ZBB, ZBV). Il Cantone VS esprime un parere generalmente critico nei confronti delle modifiche previste. Il Cantone VD, invece, non esprime un parere unanime.

Motivazioni

I Cantoni AG, AR, BE, BL, BS, SO, ZH come anche Cercl'Air, Vision Landwirtschaft e le associazioni ambientali osservano che per anni lo spandimento a basse emissioni è stato sostenuto finanziariamente per mezzo di programmi sulle risorse e contributi per l'efficienza delle risorse e che l'obiettivo è sempre stato quello di esigere l'applicazione di tali tecniche dopo anni di mera promozione. Si tratta dunque di una svolta annunciata che dovrà ora essere attuata di conseguenza. I Cantoni AR, BE, BL, BS, OW, SO, TI, ZH e Cercl'Air osservano come sia ampiamente dimostrata l'idoneità all'impiego di tecniche di spandimento a basse emissioni nell'ambito dei programmi sulle risorse. Il Cantone AR fa presente che l'idoneità all'impiego è stata dimostrata anche nelle regioni collinari e ritiene la riduzione dell'esposizione agli odori una giustificazione importante per l'impiego di tali tecniche. Afferma inoltre che prima dell'entrata in vigore si dovranno stabilire, in collaborazione con i Cantoni, criteri di valutazione chiari e orientati alla pratica. Il Cantone ZG ritiene che il provvedimento debba essere ancorato nella legislazione cantonale conformemente al piano di misure cantonale e senza alcuna obbligatorietà a livello federale, a meno che entro la fine del 2021 almeno due terzi del colaticcio nel Cantone di Zugo non siano spanti volontariamente con tecniche a basse emissioni. Fa però presente che rimangono in sospeso le questioni legate all'individuazione di una soluzione di controllo orientata alla pratica, in quanto le autorizzazioni allo spandimento sono solo stagionali. Si dovrebbe quindi elaborare una raccomandazione di esecuzione in stretta collaborazione con DCPA e KOLAS. Il Cantone OW propone di esonerare le superfici a partire da una pendenza del 18 per cento dall'obbligo di utilizzo delle barre di distribuzione a tubi flessibili. Poiché simili terreni ripidi e in pendenza sono già rilevati ai fini dell'esecuzione di provvedimenti di politica agraria, il provvedimento potrebbe essere attuato con un onere amministrativo contenuto. Per garantire un'esecuzione uniforme, le raccomandazioni menzionate alla cifra 552 capoverso 3 dovrebbero essere concretizzate il prima possibile e con il coinvolgimento delle autorità esecutive cantonali. Il Cantone ZH ritiene che le aziende agricole conformi alla cifra 552 capoverso 2 non debbano essere esonerate dall'obbligo di spandimento ai sensi del paragrafo 1 soltanto per ragioni tecniche o d'esercizio, ma anche qualora applichino alternative innovative come per esempio additivi per liquami, a condizione che queste contribuiscano in egual misura alla riduzione delle emissioni. In presenza di simili alternative, la cifra 552 OIAT dovrebbe essere opportunamente rivista. La CFIA parte dal presupposto che la formulazione proposta nella cifra 552 capoverso 1 includa tutte e quattro le tecniche di spandimento a basse emissioni che finora hanno potuto essere sostenute con contributi per l'efficienza delle risorse. A suo parere è importante che le raccomandazioni previste dell'UFAM e dell'UFAG siano formulate in maniera tale da consentire un facile controllo dell'attuazione dello spandimento a basse emissioni e da limitare al minimo le deroghe dovute a condizioni topografiche.

I Cantoni parzialmente favorevoli aggiungono le seguenti osservazioni: il Cantone AG afferma che i Cantoni dovrebbero essere coinvolti nella formulazione delle raccomandazioni al fine di poter elaborare soluzioni orientate alla pratica; il Cantone FR propone di parlare nella cifra 552 capoverso 1 di «tecniche *testate*» onde evitare associazioni dirette con nuove possibili tecniche, aggiungendo che l'esecuzione sarà estremamente onerosa e realizzabile soltanto con i dati forniti dalle aziende agricole. Va inoltre considerato che il problema non può essere

completamente risolto con la tecnica, in quanto anche le condizioni meteo svolgono un ruolo importante. Infine ritiene che un'introduzione a partire dal 2022 sia troppo ravvicinata nel tempo; il Cantone GR osserva che il sistema esistente di stimoli e incentivi non si è affermato in nessun Cantone e che soltanto una piccola parte delle aziende ha adottato provvedimenti. La ricerca di soluzioni dovrà dunque continuare in maniera intensiva e si dovranno ammettere anche tecniche di efficacia pari o superiore. Ritiene inoltre che l'introduzione a partire dal 2022 sia prematura in quanto la conversione richiederà almeno tre anni di preparazione, senza contare che bisognerà attendere il processo politico della PA22+; il Cantone NE prevede che insorgeranno costi considerevoli a carico delle aziende, dovuti alla mancanza di risorse finanziarie cantonali, e menziona inoltre le difficoltà legate ai controlli; infine, il Cantone TI ritiene che le disposizioni riguardanti le deroghe a causa della topografia siano troppo vaghe e propone pertanto una limitazione della norma vincolante alle zone di pianura.

I pareri contrari dei Cantoni AI e UR, dell'UDC e delle associazioni a orientamento agricolo adducono che gli incentivi dell'attuale politica agraria si sono dimostrati sufficientemente efficaci. Le tecniche di spandimento a basse emissioni sarebbero infatti già diffuse e applicate su un numero crescente di superfici, contribuendo a una notevole riduzione delle emissioni. Vi sarebbero poi fattori di carattere tecnico, organizzativo ed economico-aziendale contrari all'introduzione di una norma vincolante. Infine viene rilevato che l'impiego di tecniche per la riduzione delle emissioni comporta costi aggiuntivi considerevoli e sproporzionati per le aziende come pure per i controlli e che il sistema di controlli associato alla norma vincolante è in contraddizione con l'obiettivo di una semplificazione amministrativa. La regolamentazione di tutte le deroghe è inoltre giudicata troppo complicata, cosa che comporta difficoltà nei controlli. Il Cantone UR motiva il proprio rifiuto con la diminuzione degli effettivi di animali avvenuta negli ultimi anni nel Cantone, che rappresenta il provvedimento più efficace per la riduzione delle emissioni. Le modifiche appaiono quindi sproporzionate per l'agricoltura del Cantone di Uri e l'esecuzione è giudicata onerosa, difficilmente realizzabile e legata a notevoli costi aggiuntivi. I Cantoni AI e UR, come anche le associazioni a orientamento agricolo della Svizzera centrale (BV NW, BV OW, bvsz, BV UR, ZBB) sostengono che l'attuazione sia problematica in particolare per le aziende che hanno solo una piccola percentuale di superfici utili al di fuori dei terreni ripidi e in pendenza e che dovrebbero quindi adottare due diverse tecniche di spandimento. I Cantoni AI e UR nonché AG Berggebiet, BV OW, BV UR, BVAR, BVBB, BV NW, bvsz, KKO, SAB, sgv-usam, SGBV, ASMA, SOBV, Suisseporcs, Swiss Beef, ZBB e ZBV constatano che la combinazione di spanditore a vuoto e barre di distribuzione a tubi flessibili risulta utile in molti casi per ragioni d'esercizio, organizzative o rilevanti per l'ambiente. Una norma vincolante non sarebbe proporzionata e le deroghe basate sulla pendenza del terreno causerebbero incertezze presso le aziende e gli organi di controllo. Nei pareri contrari si rileva inoltre che l'impiego di attrezzi di spandimento estesi a tutta l'azienda richiederebbe un'onerosa pianificazione e limiterebbe il margine d'azione delle aziende, impedendo eventualmente lo spandimento in condizioni climatiche favorevoli, che rappresenta un aspetto rilevante per la riduzione delle emissioni. Vengono inoltre adottate le seguenti ragioni tecniche e d'esercizio contrarie a una norma vincolante: possibile effetto negativo sulla compattazione del suolo a causa dei macchinari pesanti; concimi aziendali sfavoriti nelle scelte di utilizzo rispetto ai concimi chimici; problemi legati all'intasamento del sistema a tubi flessibili e onere supplementare dovuto alla diluizione del colaticcio; maggiori oneri organizzativi; costi più elevati rispetto allo spanditore a vuoto; condizioni topografiche che rendono impossibile l'impiego di tecniche a basse emissioni e aumentano il rischio di incidenti. Per SAB e AG Berggebiet, l'attuazione nelle regioni montane e collinari è impensabile. Vengono infine richiamate le discussioni in corso sulla PA22+, di cui si dovranno attendere i risultati prima di poter introdurre una norma vincolante. Il Cantone SZ respinge in via generale la revisione dell'OIA, ritenendola sproporzionata e affermando che causerebbe costi evitabili senza produrre alcun beneficio.

ÖLN KIP, che limita il proprio parere all'attuazione e idoneità all'esecuzione dei provvedimenti previsti, aggiunge che per l'attuazione riveste estrema importanza la definizione di direttive

concrete. Data l'assenza del carattere vincolante, le raccomandazioni non sarebbero invece utili ai fini del controllo.

Proposte

Nei pareri favorevoli o parzialmente favorevoli vengono formulate le seguenti proposte: il Cantone AG propone di modificare come segue la formulazione della cifra 552 capoverso 3: «L'UFAM e l'UFAG emanano raccomandazioni congiunte in collaborazione con i Cantoni»; il Cantone BE suggerisce di formulare le disposizioni derogatorie nel modo più concreto possibile, in quanto altrimenti sussisterebbe il pericolo di condizionare l'esecuzione in funzione di singole aziende e si limiterebbe la possibilità di ricorso contro l'esecuzione. Per tale ragione, la formulazione della cifra 552 capoverso 2 andrebbe adattata come segue: «I requisiti secondo il capoverso 1 non devono essere soddisfatti se le tecniche non sono applicabili a causa della topografia». La formulazione aperta «ragioni tecniche e d'esercizio» non appare giustificata neppure sotto il profilo tecnico; il Cantone FR propone di parlare nella cifra 552 capoverso 1 di «tecniche testate» e di chiarire la cifra 552 capoverso 2 per quanto concerne le deroghe. Inoltre, parallelamente al provvedimento dovrebbe essere lanciata una campagna di misurazione delle emissioni allo scopo di quantificare le perdite; il Cantone GR suggerisce di modificare il testo della cifra 552 capoverso 1 in modo da poter ammettere anche «altre tecniche almeno di pari efficacia»; il Cantone NE propone di limitare la norma obbligatoria alle aziende di grandi dimensioni, senza però chiarire cosa si intenda con tale espressione; il Cantone TI suggerisce di limitare il provvedimento alle zone di pianura; il PS, infine, propone di interpretare nel modo più restrittivo possibile le deroghe menzionate alla cifra 552 capoverso 2.

Nei pareri contrari si propone di eliminare la modifica e di mantenere il testo esistente dell'OIA. I Cantoni TG e UR come pure AG Berggebiet e SAB affermano che dopo il 2019 le tecniche di spandimento per la riduzione delle emissioni potrebbero (AG Berggebiet, SAB) o dovrebbero (TG, UR) essere sostenute su base volontaria nell'ambito delle strategie agricole regionali della PA22+ o attraverso un sistema di stimoli e incentivi eventualmente rielaborato.

5.3.2.5 Entrata in vigore

Nove Cantoni (AR, BE, GE, GL, JU, LU, SG, SH, SO) come anche la CFIA e l'USS si dicono favorevoli all'entrata in vigore al 1° gennaio 2022. Il Cantone GE segnala che le raccomandazioni dell'UFAM e dell'UFAG necessarie a tal fine dovranno essere pubblicate al più tardi nel 2021. I Cantoni AG, BL, BS e Cercl'Air propongono di valutare un'entrata in vigore già nel 2020 o eventualmente nel 2021, mentre l'UFS e svu|asep propongono una data entro e non oltre il 1° gennaio 2021. In 16 pareri (BirdLife, Pro Natura, PUSCH, ATA, PS, Bio Suisse, Vision Landwirtschaft, WWF, WWF Appenzell, WWF BE, WWF FR, WWF JU, WWF NE, WWF SH, WWF TG, WWF VS) viene proposta un'entrata in vigore al 1° gennaio 2020. I pareri favorevoli a un'entrata in vigore prima del 2022 motivano l'esigenza di un'introduzione quanto più celere possibile con il grande divario nel raggiungimento degli obiettivi. Le associazioni ambientaliste, Vision Landwirtschaft e il PS sostengono che lo stato della tecnica è definito, che sono presenti o disponibili macchinari adeguati per i diversi ambiti d'impiego e che non vi è alcuna ragione per vincolare la modifica all'iter della PA22+.

Il Cantone FR ritiene che l'entrata in vigore della cifra 552 a partire dal 2022 sia a troppo breve termine e che l'introduzione dovrebbe avvenire parallelamente alla PA22+. Il Cantone GR, pur proponendo un'entrata in vigore a partire dal 2023, sottolinea anche che si dovrebbero attendere i risultati del processo politico per la PA22+. Secondo il Cantone NE l'entrata in vigore sarebbe a troppo breve termine, ragion per cui propone una data di entrata in vigore a partire dal 2023 contestualmente all'introduzione di sostegni finanziari. Il Cantone OW ritiene che l'entrata in vigore della cifra 552 a partire dal 2022 sia troppo ravvicinata e propone un termine transitorio di tre anni. Il Cantone TI chiede che la copertura obbligatoria dei depositi di colaticcio entri in vigore soltanto nel 2024.

Il Cantone AI fa presente che le discussioni sulla PA22+ non sono ancora concluse e che la modifica pertanto non può essere introdotta attraverso l'OIAt. A giudizio dei Cantoni NW, TG, UR e ZG, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti proposti nell'allegato 2 OIAt si dovrebbero attendere i risultati del processo politico relativo alla PA22+. I Cantoni BE e ZG ritengono che la modifica dell'OIAt debba essere armonizzata con i contenuti risultanti dalla PA22+ e che la sua entrata in vigore vada subordinata all'attuazione della PA22+. Il Cantone ZH afferma che si dovrebbe evitare un ulteriore rinvio dell'applicazione dei provvedimenti per la riduzione delle emissioni e propone di subordinare l'entrata in vigore della modifica dell'OIAt all'attuazione della PA22+.

L'UDC e 22 associazioni a orientamento agricolo (AG Berggebiet, AgriJura, AGORA, BVAR, BVBB, cajb, KKO, LBV, FL, JULA ZCH, Prométerre, SAB, sgv-usam, SGBV, ASMA, PSL, SOB, Suisseporcs, Swiss Beef, aseta, ZBB, ZBV), che rifiutano le modifiche in via generale sottolineano che è necessario attendere il processo relativo alla PA22+ e che, in tale contesto, le modifiche previste sono premature e non ammissibili.

5.3.2.6 Allegato 3 cifra 522 OIAt: forni di cottura alimentati con legna

Riepilogo delle prese di posizione

44 pareri sono favorevoli alla definizione di valori limite per i forni di cottura per uso industriale a carica automatica alimentati con legna (AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, TG, TI, UR, VS, ZG, ZH, Cercl'Air, BirdLife, Pro Natura, PUSCH, svujasep, ATA, WWF, WWF Appenzell, WWF BE, WWF FR, WWF JU, WWF NE, WWF SH, WWF TG, WWF VS, SP, UFS, Bio Suisse, InfraWatt, USS, Vision Landwirtschaft). Suisseporcs esprime un parere parzialmente favorevole, mentre il Cantone SZ si dice contrario all'avamprogetto.

Motivazioni

Il consenso è motivato con il fatto che un'equiparazione tra i forni di cottura a carica automatica e a carica manuale per quanto riguarda i valori limite indicati nell'OIAt risulterebbe sensata sotto il profilo dell'igiene dell'aria (Cercl'Air, InfraWatt, USS, svujasep, TG, VS, ZH) e che in tal modo si eliminerebbero le incertezze relative alle prescrizioni da applicare in sede di esecuzione (BE, GE, JU).

L'associazione Suisseporcs è favorevole solo in parte, in quanto ritiene che il combustibile legno debba sì essere promosso, ma senza eccessivi oneri burocratici e costi per le misurazioni delle emissioni.

Il Cantone SZ respinge in via generale la revisione dell'OIAt, ritenendola sproporzionata e affermando che causerebbe costi evitabili senza produrre alcun beneficio.

Proposte

Alcune autorità favorevoli propongono che l'UFAM definisca una procedura di misurazione e di valutazione adeguata, attualmente mancante, per questi forni di cottura (Cercl'Air, SO, TG).

Suisseporcs suggerisce di estendere a otto anni la periodicità di misurazione per i forni di cottura che rispettano i valori limite e di autorizzare una procedura semplificata per la misurazione della polvere.

5.3.2.7 Allegato 5 cifra 132 OIAt: tenore di cenere

Riepilogo delle prese di posizione

Sono 29 i pareri favorevoli a un raddoppiamento del valore limite per il tenore di cenere in altri combustibili liquidi (AG, AR, BE, BL, BS, FR, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, TG, TI, UR, ZG, ZH, Cercl'Air, Biofuels Schweiz, CARBURA, ECO SWISS, FH SVC, HEV, InfraWatt, SSIC), espressi soprattutto da Cantoni e da alcune associazioni economiche e professionali. A questi si aggiungono tre pareri parzialmente favorevoli (VS, Bio Suisse e

Suisseporcs). Un giudizio negativo è stato formulato in 19 pareri inoltrati soprattutto da associazioni ambientaliste (GE, BirdLife, Pro Natura, PUSCH, ATA, WWF, WWF Appenzell, WWF BE, WWF FR, WWF JU, WWF NE, WWF SH, WWF TG, WWF VS, PS, UFS, AG Berggebiet, SAB, Vision Landwirtschaft).

Motivazioni

Quattro Cantoni (BE, FR, TG, ZH) e Cercl'Air ritengono che dal punto di vista dell'igiene ambientale nulla osti a un innalzamento del valore limite per il tenore di cenere. Secondo il Cantone BE, l'esecuzione mostra che i valori limite vigenti possono essere rispettati già oggi. Il Cantone NW, anch'esso favorevole, si riserva di schierarsi contro una modifica del valore limite qualora dalle misurazioni effettuate durante la procedura di consultazione dovesse emergere un aumento delle emissioni. Le associazioni di categoria Biofuels Schweiz e FH SVC giudicano favorevolmente la modifica, in quanto altrimenti sussisterebbe di fatto un divieto all'importazione di simili combustibili poiché i produttori europei non sarebbero in grado di garantire il tenore di cenere attualmente richiesto nell'OIAt.

Il Cantone VS e le due associazioni Bio Suisse e Suisseporcs acconsentono solo parzialmente alla proposta, riservandosi di prendere una decisione soltanto dopo che le misurazioni in corso avranno dimostrato l'assenza di rischi legati all'aumento del tenore di cenere.

Diverse organizzazioni ambientaliste, due partiti politici e un'associazione professionale respingono la modifica adducendo che non sarebbe chiaro se questa determini o meno un aumento dell'inquinamento atmosferico (BirdLife, Pro Natura, PUSCH, ATA, WWF, WWF Appenzell, WWF BE, WWF FR, WWF JU, WWF NE, WWF SH, WWF TG, WWF VS, PS, UFS, Vision Landwirtschaft). Per il Cantone GE non è sufficiente che le misurazioni menzionate nella procedura di consultazione siano effettuate su un unico impianto. Simili prove dovrebbero invece essere effettuate su diversi impianti con rese differenti allo scopo di garantire che le emissioni non siano superiori a quelle dell'olio da riscaldamento ecologico. Il Cantone propone di autorizzare prove sperimentali di al massimo due anni su un numero limitato di impianti. Decorso tale termine, l'UFAM potrebbe poi informare in merito ai risultati dei controlli delle emissioni effettuati. Il Cantone SZ respinge in via generale la revisione dell'OIAt, ritenendola sproporzionata e affermando che causerebbe costi evitabili senza produrre alcun beneficio.

Proposte

Nessuna.

5.3.2.8 Allegato 5 cifra 5 capoverso 11^{bis} OIAt: deroga alla pressione di vapore

Riepilogo delle prese di posizione

Sono 22 i pareri favorevoli alla proroga della deroga per la pressione di vapore, espressi soprattutto dai Cantoni (AG, AR, BE, BL, BS, FR, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, TI, UR, VS, ZG, ZH, Cercl'Air). Otto pareri sono parzialmente favorevoli (TG, svu|asep, Biofuels Schweiz, CARBURA, ECO SWISS, FH SVC, SSIC, routesuisse) e 21 contrari (GE, BirdLife, Pro Natura, PUSCH, ATA, WWF, WWF Appenzell, WWF BE, WWF FR, WWF JU, WWF NE, WWF SH, WWF TG, WWF VS, PS, UFS, AG Berggebiet, Bio Suisse, Infra, SAB, Vision Landwirtschaft).

Motivazioni

Sette pareri sono sì favorevoli a una nuova proroga della deroga alla pressione di vapore, ma ritengono che il termine ultimo definitivo debba essere fissato a fine 2025 (AG, AR, BE, SO, VS, ZG, Cercl'Air), aggiungendo in alcuni casi che nella maggior parte dei paesi dell'UE non si applicano simili deroghe.

Delle associazioni economiche e professionali, sei si dicono solo parzialmente a favore in quanto auspicerebbero che la deroga fosse prorogata non solo fino al 2025, ma di dieci anni fino al 2030 (Biofuels Schweiz, CARBURA, ECO SWISS, FH SVC, SSIC, routesuisse). Ciò poiché oggi non sarebbe possibile sapere se vi saranno cambiamenti significativi della

situazione entro il 2025. La legge sul CO₂ riveduta, attualmente oggetto di dibattiti parlamentari, prevede infatti un maggiore impiego di combustibili biogeni. Dato che la certezza del diritto riguardo al futuro dei combustibili biogeni sul mercato svizzeri si avrà soltanto dopo l'entrata in vigore della legge, il settore sta frenando gli investimenti nella logistica. Un'armonizzazione della durata della deroga alla pressione di vapore nell'OIAt con le tempistiche della legge sul CO₂ sarebbe dunque cosa gradita. Il Cantone TG è solo in parte favorevole: comprende infatti le argomentazioni del settore, ma non ritiene la proroga auspicabile e vorrebbe pertanto che il 2025 fosse il termine ultimo definitivo. svu|asep sostiene che la deroga esiste già dal 2010 e che, essendo già stata prorogata una volta, in virtù del principio di precauzione per la prevenzione delle emissioni VOC dovrebbe essere prorogata soltanto di due e non di altri cinque anni.

Il Cantone GE, diverse organizzazioni ambientaliste (BirdLife, Pro Natura, PUSCH, ATA, WWF, WWF Appenzell, WWF BE, WWF FR, WWF JU, WWF NE, WWF SH, WWF TG, WWF VS), due partiti (PS, UFS) e due associazioni professionali (Bio Suisse, Vision Landwirtschaft) motivano il proprio rifiuto argomentando che il settore dei carburanti ha avuto tempo a sufficienza per adattarsi alla situazione e che gli Stati confinanti con la Svizzera non applicano simili deroghe. Inoltre, l'inquinamento da ozono in Svizzera sarebbe sistematicamente troppo elevato in molti luoghi. L'associazione Infra, pur dicendosi favorevole alla proroga, respinge la proposta in quanto non ritiene che si debba menzionare un termine concreto nell'OIAt. Il Cantone SZ respinge in via generale la revisione dell'OIAt, ritenendola sproporzionata e affermando che causerebbe costi evitabili senza produrre alcun beneficio.

Proposte

Infra propone di rinunciare all'indicazione del termine di scadenza nella cifra 5 capoverso 1^{bis}. svu|asep vorrebbe fissare alla primavera 2022 il termine per la proroga della deroga alla pressione di vapore nell'OIAt.

Le associazioni di categoria Biofuels Schweiz, CARBURA, ECO SWISS, FH SVC, SSIC e routesuisse propongono un termine decennale con scadenza al 30 settembre 2030. Inoltre, non sono d'accordo con la formulazione contenuta nel rapporto esplicativo per cui la deroga dovrebbe essere prorogata «un'ultima volta» e ritengono che, una volta decorso il termine, si dovrebbe poter valutare la situazione in modo da decidere i passi successivi.

5.3.3 Proposte che esulano dall'avamprogetto

Il Cantone TG chiede che l'adozione di tecniche per la riduzione delle emissioni sia sostenuta mediante incentivi finanziari che dovranno essere accessibili anche alle aziende che non ricevono pagamenti diretti e propone a tal fine un sistema di contributi articolato su più livelli. Anche i Cantoni NE, UR, SH e VS ritengono che la Confederazione debba (continuare a) sostenere i provvedimenti per la riduzione delle emissioni. Secondo il Cantone LU, prima di introdurre un obbligo generale di copertura dei depositi di colaticcio si dovrebbero mettere a disposizione sostegni finanziari nell'ambito dei progetti sulle risorse. Il Cantone GR ritiene a sua volta che la Confederazione dovrebbe intensificare la ricerca al fine di ottimizzare i provvedimenti proposti e individuare ulteriori possibilità orientate alla pratica.

sgv-usam, SGBV, ASMA e Swiss Beef affermano che in luogo di prescrizioni di carattere generale nell'ambito della futura legislazione agraria si dovrebbero creare ulteriori stimoli per l'adozione volontaria di tecniche di spandimento a basse emissioni. AG Berggebiet e SAB propongono di inserire i provvedimenti per la riduzione delle emissioni di ammoniaca nel catalogo dei provvedimenti della strategia agricola regionale e che il sostegno finanziario sia erogato su base volontaria. La promozione su base volontaria è sostenuta anche da BV NW, BV OW, BV UR, bvsz e ZBB. Secondo sgv-usam, SGBV, ASMA e Swiss Beef, vi sarebbero buone possibilità di ridurre le emissioni di ammoniaca mediante l'ampliamento del pascolo di mucche sui prati. A giudizio di SGBV, vi sarebbero però dei limiti nelle regioni con precipitazioni elevate.

Bio Suisse propone di promuovere l'agricoltura biologica e il consumo di alimenti biologici. Vision Landwirtschaft come anche BirdLife, Pro Natura, PUSCH, PS, ATA, WWF, WWF, Appenzell, WWF BE, WWF FR, WWF JU, WWF NE, WWF SH, WWF TG, WWF VS sono dell'idea che i provvedimenti proposti non siano sufficienti e che per raggiungere l'obiettivo ambientale occorra in particolare una riduzione degli effettivi di animali e un adattamento dei consumi nel senso di una riduzione delle calorie di origine animale. Chiedono inoltre un miglioramento dell'esecuzione nei Cantoni nei quali sono superati i carichi critici per l'azoto.

5.3.4 Valutazione dell'attuazione

5.3.4.1 Presa di posizione dei Cantoni

Provvedimenti per la riduzione delle emissioni di ammoniaca

I Cantoni AR, BE, BL, BS, OW, SO, TI, ZH e Cercl'Air osservano come sia ampiamente dimostrata l'idoneità all'impiego di tecniche di spandimento a basse emissioni, anche nella regione collinare del Cantone AR. I Cantoni AI, GR, NE, TG e UR segnalano le difficoltà legate all'attuazione dei provvedimenti e dei controlli, in particolare a causa delle deroghe da applicare per ragioni d'esercizio e tecniche (topografiche). Secondo il Cantone UR, ciò renderebbe l'attuazione difficilmente realizzabile. Il Cantone GR fa notare che dovrebbe essere concesso più tempo per poter attuare la conversione. Il Cantone OW propone di esonerare le superfici a partire da una pendenza del 18 per cento dall'obbligo di utilizzo delle barre di distribuzione a tubi flessibili. Poiché simili terreni ripidi e in pendenza sono già rilevati ai fini dell'esecuzione dei provvedimenti di politica agraria, il provvedimento potrebbe essere attuato con un onere amministrativo contenuto.

I Cantoni AI, FR, LU, NE, SZ, TG, TI e UR pongono l'accento sui costi aggiuntivi per le aziende derivanti dai provvedimenti. Il Cantone TG richiama in particolare l'attenzione sugli ulteriori dubbi e sulle preoccupazioni degli agricoltori («formazione di bigattini» sull'erba fresca, timore di inquinamento batterico del foraggio, computo dell'azoto disponibile nel metodo «Suisse-Bilanz»). I Cantoni AI e UR menzionano altri problemi tecnici e d'esercizio che potrebbero complicare o addirittura impedire l'adozione delle tecniche di spandimento a basse emissioni: le aziende le cui superfici si sviluppano in parte su terreni collinari dovrebbero adottare due tecniche diverse; il sistema di controlli conseguentemente necessario sarebbe oneroso e complicato; l'impiego di macchinari pesanti potrebbe avere ripercussioni negative sulla compattazione del suolo; l'utilizzo di concimi aziendali sarebbe svantaggiato rispetto ai concimi chimici; i sistemi a tubi flessibili potrebbero intasarsi e la diluizione del colaticcio comporterebbe oneri supplementari, con un conseguente onere organizzativo generalmente maggiore.

I Cantoni BL, BS, OW, SO e Cercl'Air si dicono favorevoli ai controlli nell'ambito della PER, in quanto un controllo da parte dei servizi di igiene dell'aria sarebbe difficilmente realizzabile, oltre a essere in contraddizione con l'obiettivo della politica agraria di semplificare e coordinare i controlli. Il Cantone FR, pur essendo favorevole all'inserimento nell'OPD, osserva che le tempistiche di tali controlli non coincidono con le tempistiche del possibile comportamento errato. Il Cantone ZG ritiene a sua volta che i controlli debbano essere eseguiti nell'ambito dei controlli PER o dalle autorità competenti per l'igiene dell'aria. Il Cantone UR osserva espressamente che i servizi di igiene dell'aria sono competenti per l'attuazione dell'OIAt e che i controlli non devono pertanto essere delegati agli uffici dell'agricoltura. Anche i Cantoni AG, GR, NE, NW e TI si dicono contrari a incorporare l'OIAt nella PER.

Per quanto riguarda le raccomandazioni e gli aiuti all'esecuzione, i Cantoni AR, FR, LU, OW, SO, VS e ZG sottolineano l'importanza di norme univoche, orientate alla pratica e all'esecuzione, di una chiara definizione delle deroghe e della presa in conto delle differenze regionali.

Ulteriori provvedimenti (forni di cottura alimentati con legna, tenore di cenere e deroga alla pressione di vapore)

Il Cantone BE rileva che l'introduzione prevista di valori limite per la polvere e il monossido di carbonio in relazione ai forni di cottura per uso industriale a carica manuale alimentati con legna non comporta alcun onere supplementare nell'esecuzione. Per questa categoria di impianti a combustione, i Cantoni SO, TG e Cercl'Air propongono che l'UFAM stabilisca una procedura di misurazione e di valutazione adeguata, attualmente mancante nelle raccomandazioni esistenti per le misurazioni.

5.3.4.2 Presa di posizione di altri organi preposti all'esecuzione

ÖLN KIP e Quali Nova ritengono che ci si trovi dinanzi a una sfida per l'esecuzione e che ai fini di un'esecuzione armonizzata sia di fondamentale importanza definire direttive concrete per le deroghe tecniche e d'esercizio. Le raccomandazioni, data l'assenza di carattere vincolante, non sarebbero invece utili ai fini del controllo. PIOCH giudica troppo lungo l'elenco delle deroghe concernenti lo spandimento di concimi aziendali a basse emissioni sulla base delle diverse situazioni d'esercizio. Segnala inoltre che i sistemi di spandimento a basse emissioni richiedono spesso l'impiego di macchinari pesanti che per via della redditività devono essere impiegati anche in condizioni sfavorevoli, cosa che potrebbe risultare problematica soprattutto in relazione alla compattazione del suolo. PIOCH pone inoltre l'accento sui costi aggiuntivi derivanti dalla copertura dei depositi di colaticcio e dallo spandimento di colaticcio a basse emissioni, in particolare per le aziende che sfruttano superfici utili sia in pianura che su terreni ripidi.

6 Allegato: Elenco dei partecipanti alle consultazioni

Abbreviazione	Partecipante	OPSR	OSiti	ORRPChim	OIAt
Cantoni					
AG	Argovia	X	X	X	X
AI	Appenzello Interno	X	X	X	X
AR	Appenzello Esterno	X	X	X	X
BE	Berna	X	X	X	X
BL	Basilea Campagna	X	X	X	X
BS	Basilea Città	X	X	X	X
FR	Friburgo	X	X	X	X
GE	Ginevra	X	X	X	X
GL	Glarona	X	X	X	X
GR	Grigioni	X	X	X	X
JU	Giura	X	X	X	X
LU	Lucerna	X	X	X	X
NE	Neuchâtel	X	X	X	X
NW	Nidvaldo	X	X	X	X
OW	Obvaldo	X	X	X	X
SG	San Gallo	X	X	X	X
SH	Sciaffusa	X	X		X
SO	Soletta	X	X		X
SZ	Svitto	X	X	X	X
TG	Turgovia	X	X	X	X
TI	Ticino	X	X	X	X
UR	Uri	X	X	X	X
VD	Vaud	X	X	X	X
VS	Vallese	X	X	X	X
ZG	Zugo	X	X	X	X
ZH	Zurigo	X	X	X	X
Conferenze e associazioni intercantonali					
CCA	Conferenza dei capi dei servizi per la protezione dell'ambiente della Svizzera		X		
DCPA	Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell'ambiente		X		

Abbreviazione	Partecipante	OPSR	OSiti	ORRPChim	OIAt
Partiti politici					
I Verdi	Partito ecologista svizzero		x	x	
PLR	PLR.I Liberali Radicali	x		x	
PS	Partito socialista svizzero	x	x	x	x
UDC	Unione Democratica di Centro				x
Associazioni mantello di Comuni, delle Città e delle regioni di montagna					
ACS	Associazione dei Comuni	x			
SAB	Gruppo svizzero per le regioni di montagna				x
UCS	Unione delle città svizzere	x			
Associazioni economiche / rappresentanti dell'industria e dell'artigianato					
economisuisse	Federazione delle imprese svizzere			x	
sgv-usam	Unione svizzera delle arti e mestieri	x	x	x	x
USC	Unione Svizzera dei Contadini	x			x
USS	Unione sindacale svizzera	x	x	x	x
Altre organizzazioni e associazioni					
AG Berggebiet	AG Berggebiet				x
AGORA	AGORA				x
AgriJura	AgriJura				x
aseta	Association suisse pour l'équipement technique de l'agriculture				x
ASIC	– Associazione Svizzera dell'industria degli Inerti e del Calcestruzzo	x			
ASIC	Associazione svizzera infrastrutture comunali	x			
ASMA	Association suisse de la machine agricole	x			x
asr	Riciclaggio materiali costruzione Svizzera	x	x		
ASTAG	Associazione svizzera dei trasportatori stradali	x			
ATA	Associazione traffico e ambiente				x
Auto Recycling	Auto Recycling Svizzera	x			

Abbreviazione	Partecipante	OPSR	OSiti	ORRPChim	OIAI
BASF	BASF			X	
BASF Agro	BASF Agro B.V. Arnhem (NL) Freienbach Branch			X	
BASF c&e	BASF color&effects			X	
Bio Suisse	Bio Suisse	X		X	X
Biofuels	Biofuels Schweiz				X
BirdLife	BirdLife			X	X
BV NW	Bauernverband Nidwald				X
BV OW	Bauernverband Obwald				X
BV UR	Bauernverband Uri				X
BVAR	Bauernverband Appenzell Ausserrhoden				X
BVBB	Bauernverband beider Basel				X
bvsz	Bauernverband Kanton Schwyz				X
cajb	chambre d'agriculture du Jura- Bernois				X
CARBURA	organizzazione svizzera di scorte obbligatorie di prodotti petroliferi				X
CCI	Chambre valaisanne de commerce et d'industrie			X	
cemsuisse	cemsuisse	X			
Cercl'air	società dei responsabili della protezione dell'aria				X
CFIA	Commissione federale per l'igiene dell'aria				X
chemetall	chemetall			X	
CHGEOL	Associazione svizzera dei geologi	X	X		
Città di Biel	Direction des travaux publics, de l'énergie et de l'environnement	X			
Città di Geneva	Service de la voirie de la ville de Genève	X			
Città di Thun	Stadt Thun	X			
Città di Zurigo	Stadt Zürich		X		
DOW	DOW			X	
DSM	DSM Nutritional Products AG DSM			X	

Abbreviazione	Partecipante	OPSR	OSiti	ORRPChim	OIAI
ECO SWISS	ECO SWISS	x	x	x	x
ERB	Entsorgung Recycling Stadt Bern	x			
FH SVC	Schweizerischer Verband dipl. Chemiker			x	
FL	Landwirtschaftsforum UNESCO Biosphäre Entlebuch				x
Greenpeac	Greenpeace			x	
HEV	Hauseigentümerverband Schweiz	x	x		x
hkbb	Handelskammer beider Basel			x	
infra	infra Suisse	x			x
InfraWatt	Associazione per la valorizzazione dell'energia prodotta dalle acque reflue, dai rifiuti, dal calore residuo e dall'acqua potabile	x			x
INOBAT	riciclaggio delle pile in Svizzera	x		x	
JULA ZCH	Junglandwirte Zentralschweiz				x
KKO	Berner Bauern Verband. Kreiskommission Berner Oberland				x
Kompost Forum	Kompost Forum Schweiz	x	x	x	x
Köniz	Gemeinde Köniz	x			
LBV	Luzerner Bäuerinnen- und Bauernverband				x
Lonza	Lonza AG			x	
MpA	Medici per l'ambiente	x			
Ökostrom	Ökostrom Schweiz	x	x	x	x
ÖLN KIP	Gruppe Koordination Richtlinien Tessin und Deutschweiz für den ökologischen Leistungsnachweis				x
PIOCH	Groupement pour la promotion intégrée dans l'Ouest de la Suisse				x
Pro Natura	Pro Natura		x	x	x
Prométerre	Prométerre				x
PSL	Produttori Svizzeri di Latte				x

Abbreviazione	Partecipante	OPSR	OSiti	ORRPChim	OIAI
Public Eye	Public Eye			x	
PUSCH	PUSCH	x		x	x
Quali Nova	Quali Nova				x
Rahn	Rahn AG			x	
REAL	Recycling Entsorgung Abwasser Luzern	x			
routesuisse	fédération routière suisse				x
scienceindustries	associazione economica per la chimica, la farmaceutica e la biotecnologia	x	x	x	
SGBV	St. Galler Bauernverband				x
SOBV	Solothurner Bauernverband				x
Solenis	Solenis Switzerland GmbH			x	
SSIC	società svizzera degli impresari-costruttori	x			x
SSIGA	Società svizzera dell'industria del gas e delle acque			x	
STIL	Strasseninspektorat Stadt Luzern	x			
Suisseporcs	Fédération suisse des éleveurs et producteurs de porcs				x
svu asep	Associazione svizzera dei professionisti dell'ambiente	x	x		x
Swiss Beef	Swiss Beef				x
Swiss Textiles	Swiss Textiles	x	x	x	
SWISSAID	SWISSAID			x	
SwissHoldings	SwissHoldings			x	
Swissmem	Swissmem	x	x	x	x
Syngenta	Syngenta			x	
UFS	Umweltfreisinnige St.Gallen	x	x	x	x
UP	Union Pétrolière				x
USDCR	Unione svizzera delle donne contadine e rurali				x
usic	Unione Svizzera degli Studi Consulenti d'Ingegneria	x	x		
USPV	Unione svizzera produttori di verdura				x
VASSO	VASSO	x			

Abbreviazione	Partecipante	OPSR	OSiti	ORRPChim	OIAt
Vision Landwirtschaft	Vision Landwirtschaft			X	X
VSA	Associazione svizzera dei professionisti della protezione delle acque			X	
VSMR	Associazione svizzera riciclaggio ferri, metalli e carta	X			
WWF	WWF Svizzera			X	X
WWF Appenzell	WWF Appenzell			X	X
WWF BE	WWF Bern				X
WWF FR	WWF Fribourg			X	X
WWF JU	WWF Jura			X	X
WWF NE	WWF Neuchâtel			X	X
WWF SH	WWF Schaffhansen			X	X
WWF TG	WWF Thurgau			X	X
WWF VS	WWF Valais			X	X
ZBB	Zentralschweizer Bauerbund				X
ZBV	Zürcher Bauernverband				X